SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 novembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 settembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «Exosex Gvm».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 23 maggio 2011 presentata dall'Impresa Intrachem Bio Italia Spa, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via XXV Aprile n. 44, diretta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 194/1995, del prodotto fitosanitario denominato «Exosex GVM» contenente la sostanza attiva feromoni (E,Z)-7,9-dodecadien-l-yl acetato;

Visto il decreto del 22 aprile 2009. di attuazione della direttiva 2008/127/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019, la sostanza attiva feromoni (E,Z)-7,9-dodecadien-l-yl acetato, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva:

Visto il parere favorevole espresso in data 12 dicembre 2011 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del sopra citato decreto legislativo n. 194/1995, relativo all'autorizzazione fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva feromoni (E,Z)-7,9-dodecadien-l-yl acetato, in allegato I, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la nota dell'ufficio in data 27 marzo 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 10 aprile 2012 da cui risulta che l'impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'impresa Intrachem Bio Italia Spa, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via XXV Aprile n. 44, è autorizzata, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato EXOSEX GVM, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato in 90-96-180-192-270-288-450-480 diffusori.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento estero Exosect Ltd. - Leylands Business Park, Colden Common, Hants Winchester, SO21 ITH, UK.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15304.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

EXOSEX GVM

FEROMONE PER LA LOTTA CONTRO
***LOBESIA BOTRANA* (TIGNOLETTA DELLA VITE)**
CON IL METODO DELLA "AUTO-CONFUSIONE SESSUALE"

COMPOSIZIONE:
Diffusore composto da:

(E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato	mg 20
Coformulanti q.b. a	g 1

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo) - Tel. 035 - 335313

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
Exosect Ltd. - Boyes Lane, Colden Common, Winchester, Hants, SO21 1TA, UK

Registrazione n. 15304 del del Ministero della Salute

Contenuto:
la confezione contiene 90 - 96 - 180 - 192 - 270 - 288 - 450 - 480 diffusori

Riferimento Partita n. ____________ Data di fabbricazione ____________

NORME PRECAUZIONALI
Non maneggiare i diffusori in ambiente chiuso e garantire un'adeguata ventilazione quando si maneggiano i diffusori. Usare guanti adatti.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di primo soccorso.

CARATTERISTICHE
EXOSEX GVM è un feromone per la "auto-confusione sessuale" della Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*). I diffusori di EXOSEX GVM devono essere alloggiati in appositi ganci di supporto. Il metodo della "auto-confusione sessuale" consiste nella formazione di numerose tracce feromoniche predominanti, tali da entrare in competizione con quelle delle femmine presenti nell'ambiente, disorientando così i maschi nella loro ricerca. In questo modo, rendendo impossibile l'incontro fra sessi, si impediscono gli accoppiamenti e di conseguenza lo sviluppo della popolazione, nociva alla coltura.

La "auto-confusione sessuale" non interferisce con l'agroecosistema e può essere inserita sia nei programmi di difesa integrata che in quelli dell'Agricoltura Biologica.

La quantità di diffusori di EXOSEX GVM consigliata è di 90 per ettaro, con due applicazioni all'anno.

Colture autorizzate: uva da vino e uva da tavola.

ISTRUZIONI PER L'USO
Installare le trappole a feromoni per il monitoraggio del volo della Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*).
Estrarre dal contenitore una compressa contenente il feromone ed inserirla nel gancio di supporto, spingendola delicatamente fino a raggiungere il fondo del foro. Flettere il gancio di supporto per fissarlo ad un ramo orizzontale o ad un filo di sostegno. Collocare i ganci di supporto, contenenti al loro interno i diffusori di EXOSEX GVM, prima o all'inizio del volo dei maschi della generazione svernante del fitofago, distribuendoli uniformemente nell'appezzamento, a circa 11 m l'uno dall'altro nel vigneto; iniziare da un angolo dell'appezzamento collocando il primo gancio di supporto 5-6 metri verso l'interno rispetto a tale angolo. Appendere i ganci di supporto nel terzo superiore delle viti, in posizione orizzontale.
In caso di infestazione molto bassa, i diffusori EXOSEX GVM possono essere installati anche più tardi, prima o all'inizio del volo delle generazioni successive di Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*). In climi temperati, i diffusori di EXOSEX GVM rilasciano per almeno 60 giorni; se necessario, sostituire i diffusori di EXOSEX GVM con diffusori nuovi dopo 60 - 90 giorni.
I risultati migliori si ottengono su vigneti dalla forma regolare, di superficie preferibilmente superiore a 2 ha. Tuttavia la superficie minima non deve essere inferiore a 1 ha. In caso di dimensione, disposizione e/o forma particolari dell'impianto e di pressione elevata del fitofago, si consiglia di aumentare il numero di diffusori per ettaro, rinforzando dove necessario i bordi e/o punti critici all'interno dell'appezzamento. In caso di elevata densità della popolazione di Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*) è consigliabile effettuare una difesa con prodotti insetticidi.
Non maneggiare altri tipi di feromone prima e dopo l'applicazione, senza lavarsi abbondantemente le mani con acqua e sapone.
Non usare EXOSEX GVM proveniente da contenitori danneggiati o non sigillati.

STOCCAGGIO
Conservare i diffusori nella confezione originale in luogo fresco e asciutto, protetta da aria, luce e temperature elevate, fino al momento dell'utilizzo. In queste condizioni mantengono inalterata la loro attività per tutta la stagione. Nel loro imballo originale ed a temperatura non superiore a 4 °C il prodotto si conserva per 1 anno. Le confezioni possono anche essere conservate nelle celle destinate alla conservazione della frutta.

L'efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e pertanto è necessario un costante e continuo monitoraggio per prevenire l'insorgere di infestazioni. La responsabilità del fornitore si limita alla conformità del prodotto ed alle dichiarazioni nell'etichetta. Il mancato rispetto delle condizioni d'uso potrebbe provocare la riduzione o la perdita di efficacia del prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 7 SET. 2012

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €14,62 QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00021395 000041CD WD092001
00139653 10/06/2011 09:34:18
0001-00009 F570FE03F90C3585
IDENTIFICATIVO 01092564033146
0 1 09 256403 314 6

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ______________

12A11797

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Schardt Zohra Elisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Schardt Zohra Elisa, cittadina tedesca, nata a Siegen il giorno 1° luglio 1983, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Hebamme» conseguito in Germania presso la Scuola di Ostetricia – Clinica Universitaria di Friburgo in data 20 marzo 2007 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto l'atto relativo alla concessione di portare la denominazione professionale «Ostetrica» a far data dal giorno 1° aprile 2007 dal Regierungspräsidium Freiburg - Germania;

Visto il certificato dell'Autorità competente della Germania, datato 27 aprile 2012, attestante che sono soddisfatti i requisiti di formazione ai sensi dell'art. 40, comma 1, 1. frase, lettera *a)* della direttiva 2005/36/CE e le condizioni per il riconoscimento dell'attestato di formazione ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera *a)*, *i)* della direttiva 2005/36/CE e all'allegato V, 5.5.1 della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Hebamme», conseguito in Germania presso Scuola per Levatrici – Clinica Universitaria di Friburgo in data 20 marzo 2007 con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Hebamme» in data 1° aprile 2007 dal Regierungspräsidium Freiburg - Germania dalla signora Schardt Zohra Elisa, cittadina tedesca, nata a Siegen il giorno 1° luglio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La signora Schardt Zohra Elisa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che, provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. *Il direttore generale*
BISIGNANI

12A11701

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Olabarrera Mayorga Sussy Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto in data 20 luglio 2009 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Licenciada en obstetricia» conseguito in Perù dalla signora Olabarrera Mayorga Sussy Adriana ai fini della professione di ostetrica;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale in data 20 luglio 2009 ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la signora Olabarrera Mayorga Sussy Adriana si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la nota del 22 settembre 2012 prot. n. DGPROF /0042861-A-I.5.h.a.7.1/2/10/2012 con la quale la richiedente fa istanza di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciada en Obstetricia» conseguito nell'anno 1999 presso l'«Universidad de San Martin de Porres» di Lima (Perù), dalla signora Olabarrera Mayorga Sussy Adriana, nata a Lima (Perù) il giorno 3 gennaio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Ostetrica.

Art. 2.

1. La signora Olabarrera Mayorga Sussy Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. *Il direttore generale*
BISIGNANI

12A11702

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Abd El Moneim Ahmed Abd El Rahman Shirin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, in data 27 maggio 2011, con la quale la sig.ra Abd El Moneim Ahmed Abd El Rahman Shirin, nata a El Dakahlia (Egitto) il 18 novembre 1981, cittadina egiziana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Baccalaureato in scienze farmaceutiche», rilasciato nella sessione di maggio 2003 dall'Università di El Mansoura (Egitto), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il proprio decreto del 25 novembre 2011 con il quale, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è stata attribuita all'interessata una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale nelle seguenti materie: tecnologia e socioeconomia, legislazione farmaceutica; farmacologia e farmacoterapia, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 28 settembre e 10 ottobre 2012, a seguito della quale l'interessata è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Baccalaureato in scienze farmaceutiche», rilasciato nella sessione di maggio 2003 dall'Università di El Mansoura (Egitto) alla sig.ra Abd El Moneim Ahmed Abd El Rahman Shirin, nata a El Dakahlia (Egitto) il 18 novembre 1981, cittadina egiziana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Abd El Moneim Ahmed Abd El Rahman Shirin è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei farmacisti, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. *Il direttore generale*
PARISI

12A11810

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cojocaru Prodan Lacramioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16 del predetto decreto, concernente le procedure di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto, in particolare, quanto indicato al comma 3 di detto articolo, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

Visto il capo II del suindicato decreto, relativo al regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, ed, in particolare, l'art. 18, che disciplina l'ambito di applicazione di detto regime;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del medesimo decreto, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

Vista l'istanza, in data 15 giugno 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cojocaru Prodan Lacramioara, nata a Bucarest (Romania) il giorno 26 dicembre 1953, cittadina rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo «Diploma de licență in farmacie», conseguito nella sessione di settembre 1978 presso l'«Institutul de medicina şi farmacie-facultatea farmacie», con sede in Cluj-Napoca (Romania), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 2010 con il quale è stata attribuita all'interessata una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi o, in alternativa, a scelta dell'interessata, in una prova attitudinale nelle seguenti materie:

tecnologia e socio-economia;

legislazione farmaceutica;

farmacologia e farmacoterapia anche con riferimenti alla chimica farmaceutica;

Vista la lettera del 3 settembre 2010 con la quale, ai sensi del succitato art. 22, la sig.ra Cojocaru Prodan Lacramioara ha comunicato di optare per lo svolgimento del tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi;

Visto che detto tirocinio è iniziato in data 21 settembre 2011 ed è stato effettuato presso la U.O.C. farmacia dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea - facoltà di medicina e psicologia dell'Università di Roma «La Sapienza», per un periodo complessivo di 12 mesi;

Preso atto della nota in data 21 settembre 2012 con la quale il prof. Vincenzo Ziparo, preside della facoltà di medicina e psicologia dell'Università «La Sapienza» di Roma, ha trasmesso la relazione finale concernente lo svolgimento del tirocinio di adattamento da parte della sig.ra Cojocaru Prodan Lacramioara;

Preso atto della valutazione favorevole espressa nella suddetta nota; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Diploma de licenţă in farmacie»,, conseguito nella sessione di settembre 1978 presso l'«Institutul de medicina şi farmacie-facultatea farmacie», con sede in Cluj-Napoca (Romania) dalla sig.ra Cojocaru Prodan Lacramioara, nata a Bucarest (Romania) il giorno 26 dicembre 1953, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La dott.ssa Cojocaru Prodan Lacramioara è pertanto autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. *Il direttore generale*
PARISI

12A11811

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Abud Gonzalez Gisela Mariel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, pervenuta in data 14 giugno 2010, con la quale la sig.ra Abud Gonzalez Gisela Mariel, nata a El Carmen-Jujuy (Argentina) l'11 dicembre 1978, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo odontologa, rilasciato il 6 dicembre 2004 dall'Università nazionale di Cordoba (Argentina), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 19 luglio 2010 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale nelle seguenti materie: endodonzia; protesi dentaria; parodontologia; medicina legale; ortodonzia;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 24 settembre e 1° ottobre 2012, a seguito della quale l'interessata è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo odontologa, rilasciato il 6 dicembre 2004 dall'Università nazionale di Cordoba (Argentina) alla sig.ra Abud Gonzalez Gisela Mariel, nata a El Carmen-Jujuy (Argentina) l'11 dicembre 1978, cittadina argentina, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Abud Gonzalez Gisela Mariel è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - albo degli odontoiatri, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. *Il direttore generale*
PARISI

12A11812

DECRETO 24 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Arpalathinkal Kunjappan Biji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Arpalathinkal Kunjappan Biji,nata a Kavakad-Kerala (India) il giorno 7 marzo 1973, ha chiesto il riconoscimento del titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nell'anno 1998, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Rilevato il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo Biji A.K.;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato generale d'Italia a Mumbai in data 13 aprile 2012 dalla quale si rileva che la Sigra sig.ra Arpalathinkal Kunjappan Biji (alias Biji A.K.) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 1998 presso la «M.C. Vasantha School of Nursing» di Bidar (India) dalla sig.ra Biji A.K., nata a Kavakad-Kerala (India) il giorno 7 marzo 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La richiedente, sig.ra Arpalathinkal Kunjappan Biji (alias Biji A.K.), è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11699

DECRETO 24 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Vinu Lukose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Vinu Lukose, nato a Thellakom (India) il giorno 19 agosto 1987, ha chiesto il riconoscimento del titolo in «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nel 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2009 presso la «Mother Teresa School of Nursing» di Mysore (India) dal sig. Vinu Lukose, nato a Thellakom-Kerala (India) il giorno 19 agosto 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Vinu Lukose è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11700

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 ottobre 2012.

Nomina di un componente del comitato provinciale INPS di Varese.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il decreto della Direzione provinciale del lavoro di Varese n. 2/2012 del 10 febbraio 2010 con il quale il comitato provinciale I.N.P.S. di Varese di cui all'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 è stato ricostituito per il quadriennio 2009-2013;

Considerato che a decorrere dal 1° ottobre 2012 la dott.ssa Francesca Mondelli ha assunto la titolarità della Direzione territoriale del lavoro di Varese;

Decreta:

Il Direttore della direzione territoriale del lavoro di Varese - Dott.ssa Francesca Mondelli - quale componente di diritto, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 15 ottobre 2012

Il direttore territoriale: MONDELLI

12A11546

DECRETO 15 ottobre 2012.

Nomina di un componente supplente della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro nella provincia di Varese.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972 n. 457;

Visto il decreto n. 14 del 22 ottobre 1996B*** relativo all'aggiornamento della Commissione Provinciale per la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro;

Considerato che a decorrere dal 1° ottobre 2012 la dott.ssa Francesca Mondelli ha assunto la titolarità della Direzione Territoriale del Lavoro di Varese;

Decreta:

Il Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Varese - Dott.ssa Francesca Mondelli membro effettivo della Commissione Provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro nella provincia di Varese, con funzioni di Presidente.

Membro Supplente è confermato il sig. Stefano Bombardieri.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia -Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 15 ottobre 2012

Il direttore territoriale: MONDELLI

12A11547

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 ottobre 2012.

Modifica del decreto 8 febbraio 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Melone Mantovano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 8 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 45 del 23 febbraio 2012 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Melone Mantovano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 16 ottobre 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Melone Mantovano» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;
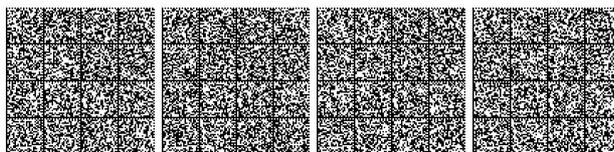
Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 8 febbraio 2012 alla denominazione «Melone Mantovano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A11742

DECRETO 23 ottobre 2012.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Mela del Friuli Venezia Giulia» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 9 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 139 del 16 giugno 2008 con il quale alla denominazione «Mela del Friuli-Venezia Giulia» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Vista la nota dell'8 giugno 2011, con la quale i competenti servizi della Commissione europea, nel comunicare che la domanda di registrazione trasmessa non soddisfaceva le condizioni stabilite dal regolamento n. 510/2006, hanno invitato le autorità italiane a ritirare la domanda di registrazione della denominazione «Mela del Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la nota del 2 ottobre 2012, con la quale l'associazione per la certificazione D.O.P. della Mela friulana, ha comunicato la propria intenzione di ritirare la domanda di registrazione della denominazione «Mela del Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 589 del 4 ottobre 2012 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della domanda di registrazione della denominazione «Mela del Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la nota della Commissione UE pervenuta a questo Ministero in data 15 ottobre 2012, con la quale i servizi della predetta Commissione hanno confermato il ritiro della domanda di registrazione della denominazione «Mela del Friuli-Venezia Giulia»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 9 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 139 del 16 giugno 2008 alla denominazione «Mela del Friuli-Venezia Giulia», è revocata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A11775

DECRETO 7 novembre 2012.

Rettifica del decreto 27 settembre 2012, recante individuazione delle iniziative da attuare per la realizzazione delle attività prioritarie per lo sviluppo della filiera pesca definite dall'articolo 1 del decreto 19 settembre 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
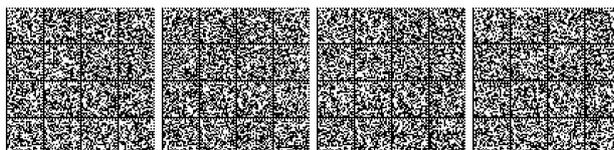
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 14 febbraio 2012 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visto il decreto direttoriale del 27 settembre 2012 recante individuazione delle iniziative da attuare per la realizzazione delle attività prioritarie per lo sviluppo della filiera pesca definite dall'art. 1 del decreto 19 settembre 2012, pubblicato sulla GURI n. 254 del 30 ottobre 2012;

Considerato che, per mero errore materiale, all'art. 10, comma 2 del suddetto decreto direttoriale del 27 settembre 2012, il punteggio massimo inerente il criterio 4 «Qualità degli ulteriori servizi proposti» - Sottocriterio «Proposte migliorative e/o servizi aggiuntivi» è 8 invece di 10;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del decreto del 27 dicembre 2012 pubblicato sulla GURI n. 254 del 30 ottobre 2012 e, per chiarezza, alla pubblicazione dell'intera tabella;

Decreta:

Art. 1.

(Articolo Unico)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, la tabella di cui all'art. 10, comma 2 del decreto direttoriale del 27 settembre 2012, pubblicato sulla GURI n. 254 del 30 ottobre 2012 è la seguente

Criterio	Sottocriterio	Punteggio massimo
1. Valutazione dell'impianto propositivo e delle finalità di lavoro	Dettagliata, chiara e completa descrizione dell'"iniziativa" proposta nel progetto in relazione a quanto previsto dal presente decreto	10
	Coerenza ed adeguatezza del progetto proposto in relazione agli obiettivi del presente decreto	10
Totale criterio 1		**20**
2. Valutazione degli strumenti e delle modalità di esecuzione del progetto	Efficacia delle modalità di svolgimento del progetto presentato	10
	Efficacia e funzionalità degli strumenti individuati e delle modalità di realizzazione del progetto indicato, in relazione alle attività da realizzare	10
Totale criterio 2		**20**
3. Valutazione delle modalità organizzative del progetto in relazione ai tempi di esecuzione	Soluzioni organizzative individuate per la realizzazione delle diverse attività con particolare riferimento alla coerenza, all'efficienza ed all'efficacia nell'assegnazione dei compiti in relazione alle risorse impiegate	10
	Modalità di pianificazione delle attività da realizzare con riferimento ai tempi ed alle fasi di realizzazione del progetto	10
Totale criterio 3		**20**
4. Qualità degli ulteriori servizi proposti	Proposte migliorative e/o servizi aggiuntivi	10
Totale criterio 4		**10**

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali www.politicheagricole.gov.it

Roma, 7 novembre 2012

Il direttore generale: ABATE

12A11960

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 ottobre 2012.

Scioglimento della «Gemini Società cooperativa», in Cave e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 15 dicembre 2011 effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 214/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gemini Società Cooperativa» con sede in Cave (Roma), costituita in data 17 gennaio 1993, C.F. 04446551006, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Sandra D'Amico, nata a La Spezia il 31 dicembre 1962 con studio in Roma, via Crescenzio n. 43, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A11778

DECRETO 2 ottobre 2012.

Scioglimento della «La Fiandra Società cooperativa», in Pesaro e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 15 novembre 2011 effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 214/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Fiandra Società Cooperativa» con sede in Pesaro, costituita in data 18 giugno 2007, C.F. 02303980417, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Rosa Maria Borgese, nata a Roma il 16 gennaio 1961 con studio in Roma, via Cirillo Monzani n. 18, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A11779

DECRETO 2 ottobre 2012.

Scioglimento della «*Nova* Grafica Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 28 aprile 2011 effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 214/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «*Nova* Grafica Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita in data 24 settembre 2007, C.F. 09657651007, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Sandra D'Amico, nata a La Spezia il 31 dicembre 1962 con studio in Roma, via Crescenzio n. 43, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A11780

DECRETO 16 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Cooperativa Rivoltana - Soc.coop. a r.l.», in Rivolta D'Adda in gestione commissariale e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di mancato accertamento datato 20 luglio 2011 redatto da un revisore incaricato da questo Ministero, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Rivoltana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rivolta D'Adda (Cremona);

Viste le irregolarità riscontrate in sede di revisione:

mancata indicazione dei criteri di ripartizione dei ristorni degli anni 2007 e 2008 con la specifica deliberazione della previsione di erogazione del ristorno, della sua quantificazione e delle modalità di attribuzione ai soci;

mancata nomina del collegio sindacale o del revisore contabile;

mancata integrazione dei bilanci con la relazione dell'organo del controllo contabile;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007, nella seduta del 13 settembre 2012 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, con protocollo n. 32153 del 15 febbraio 2012 non ha formulato alcuna osservazione né ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Cooperativa Rivoltana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rivolta D'Adda (Cremona), codice fiscale n. 01230700195, costituita in data 16 dicembre 2000.

Art. 2.

La dott.ssa Barbara Piermarioli nata a Parma il 2 novembre 1975 con studio in Parma, Galleria Polidoro n. 7 - 43121 Parma, è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono conferiti i poteri e le funzioni statutariamente attribuiti al consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di sanare le irregolarità evidenziate in premessa ed analiticamente indicate nel verbale ispettivo che si intende interamente richiamato.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A11776

DECRETO 16 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Il Sorbo - Società cooperativa», in Campagnano di Roma in gestione commissariale e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007;

Visto il verbale di accertamento datato 5 febbraio 2010 redatto da un revisore incaricato da questo Ministero, nei confronti della società cooperativa «Il Sorbo - Società cooperativa», con sede in Campagnano di Roma (Roma);

Viste le irregolarità riscontrate in sede revisionale relative alle anomalie nella gestione, così come riportate nel verbale sopra citato che qui si intende integralmente richiamato, in particolare la cooperativa non ha provveduto a regolarizzare l'iscrizione obbligatoria all'albo delle società cooperative ed a rinnovare le cariche sociali che risultano scadute;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative di cui, nella seduta del 13 settembre 2012 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, con protocollo n. 110958 del 30 agosto 2010 non ha formulato alcuna osservazione né ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Il sorbo - Società cooperativa», con sede in Campagnano di Roma (Roma), codice fiscale n. 04459271005, costituita in data 16 febbraio 1993.

Art. 2.

La dott.ssa Olimpia Cagnola nata a Roma il 24 giugno 1972 con domicilio in viale Liegi n. 1 - 00198 Roma, è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono conferiti i poteri e le funzioni statutariamente attribuiti al consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di sanare le irregolarità evidenziate in premessa ed analiticamente indicate nel verbale ispettivo che si intende interamente richiamato.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A11777

DECRETO 22 ottobre 2012.

Autorizzazione alla certificazione CE degli ascensori ai sensi della direttiva europea 95/16/CE sugli ascensori e s.m.i., rilasciata alla «Triveneto S.r.l.», in Covolo di Pederobba.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
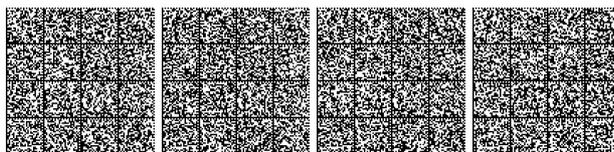
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, in particolare l’art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l’art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della DIRETTIVA 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto di proroga, al 30 settembre 2012, della citata autorizzazione all’esercizio delle attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, per gli allegati VI Esame finale e X Verifica di unico prodotto (Modulo *G)* della direttiva 95/16/CE, a favore dell’Organismo TRIVENETO S.r.l., rilasciato il 13 luglio 2012;

Vista l’istanza di autorizzazione alla certificazione CE presentata dall’Organismo TRIVENETO S.r.l., ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della Direttiva 95/16/CE per l’allegato V “Esame CE del tipo (Modulo B)”, allegato VI “Esame Finale” e allegato X “Verifica di unico prodotto (Modulo G)” e per gli articoli 13 “Verifiche periodiche” e 14 “Verifiche straordinarie”, ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 148129 del 28 giugno 2012;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 27/07/2012, in data 21/08/2012 prot. N. 179042, con la quale è rilasciato alla società TRIVENETO S.r.l. l’accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 95/16/CE, modulo B -esame CE del tipo- (Allegato V, lettera *B)*, Esame finale (Allegato *VI)*, modulo G –verifica di un unico prodotto- (Allegato *X)*, attività di ispezione di cui agli articoli 13 “Verifiche periodiche” e 14 “Verifiche straordinarie”, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Vista l’integrazione all’istanza di autorizzazione alla certificazione CE presentata dall’Organismo TRIVENETO S.r.l., con la quale si specifica che la richiesta di autorizzazione per l’allegato V “Esame CE del tipo (Modulo B)” della Direttiva 95/16/CE è relativa soltanto alla lettera B, “Esame CE del tipo di ascensore”, ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 210339 del 11/10/2012;

Considerato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 possono effettuare le verifiche periodiche e quelle straordinarie sugli ascensori gli organismi di certificazione notificati per le valutazioni di conformità di cui agli allegati VI o X;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto art. 9, comma 2) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 con nota del 12 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Triveneto S.r.l. è autorizzato all'esercizio delle attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 "Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori", per gli allegati di seguito riportati:

a) Allegato V, lettera B: Esame CE del tipo di ascensore (Modulo *B)*;

b) Allegato VI: Esame finale;

c) Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

2. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.

3. L'organismo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, può effettuare verifiche periodiche e straordinarie sugli ascensori.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 27 luglio 2012 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, -1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 22 ottobre 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A11800

DECRETO 26 ottobre 2012.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Thesaurum Service.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/2006);

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico) emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 23 gennaio 1991 con il quale la ditta Fratelli Lombardi SpA è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Luigi Petrillo;

Visto il successivo decreto in data 30 dicembre 1992 del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla Thesaurum Service S.r.l., con sede legale in Rezzato (Brescia) via Papa Giovanni XXIII n. 80, codice fiscale e partita IVA 01872130172 con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese in amministrazione straordinaria del Gruppo Lombardi, i signori dott. Dario Brambilla, dott. Giorgio Cumin, dott. Michele Scandroglio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della sopra citata legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Lombardi i signori dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura e dott. Guido Puccio;

Vista l'istanza in data 7 settembre 2012 con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato compiutamente eseguito il piano di riparto finale e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Thesaurum Service S.r.l.;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Thesaurum Service S.r.l. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Thesaurum Service Srl, con sede legale in Rezzato (Brescia) via Papa Giovanni XXIII n. 80, codice fiscale e partita IVA 01872130172.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della citata Thesaurum Service S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Brescia per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 26 ottobre 2012

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

12A11798

DECRETO 26 ottobre 2012.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ardea di Davide Lombardi & C. s.a.s.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico) emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 23 gennaio 1991 con il quale la Ditta Fratelli Lombardi SpA è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Luigi Petrillo;

Visto il successivo decreto in data 5 gennaio 1996 del Ministro dell'Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979 n.95 alla Ardea di Davide Lombardi & C.- s.a.s. con sede legale in Bitetto (Bari) ed uffici amministrativi in Rezzato (Brescia), codice fiscale e Partita I.V.A. 00455880724, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese in amministrazione straordinaria del Gruppo Lombardi, i signori dott. Dario Brambilla, dott. Giorgio Cumin, dott. Michele Scandroglio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della sopra citata legge 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Lombardi i signori dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura e dott. Guido Puccio;

Vista l'istanza in data 7 settembre 2012 con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato compiutamente eseguito il piano di riparto finale e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Ardea di Davide Lombardi & C.- s.a.s.;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ardea di Davide Lombardi & C.- s.a.s. a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ardea di Davide Lombardi & C.- s.a.s. con sede legale in Bitetto (Bari) ed uffici amministrativi in Rezzato (Brescia), codice fiscale e Partita I.V.A. 00455880724.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della citata Ardea di Davide Lombardi & C.- s.a.s.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Bari e Brescia e per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 26 ottobre 2012

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

12A11799

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIRETTIVA 10 ottobre 2012.

Esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 20, comma , gli artt. 45 ss., nonché l'art. 52;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica";

Vista la precedente direttiva ministeriale in data 9 novembre 2007, pubblicata sulla *G.U.* n. 269 del 19 novembre 2007, in materia di "Esercizio del commercio in aree di valore culturale di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

Considerato che è sempre più frequente e rilevante nel dibattito pubblico - ed è oggetto di sempre più intensa attenzione da parte dei media - la questione della compatibilità tra le attività commerciali all'aperto e ambulanti, di diversi genere e tipologia, e le esigenze di tutela e di adeguata qualità della valorizzazione del patrimonio culturale;

Considerato, in particolare, che desta crescente preoccupazione l'esercizio diffuso e talora incontrollato di attività commerciali, nonché di attività ambulanti di varia natura e tipologia, nell'ambito di aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, specie in quelle contermini ai complessi monumentali e agli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti;

Considerato che l'esercizio delle attività sopra menzionate può determinare la compromissione delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, in quanto potenzialmente configgente, oltre che con la corretta conservazione e protezione, anche con la salvaguardia dell'aspetto e del decoro dei beni e del significato culturale da essi espresso e rappresentato;

Considerato, inoltre, che lo svolgimento di attività non compatibili può impedire di assicurare livelli di valorizzazione qualitativamente adeguati allo straordinario valore dei beni interessati, con effetti pregiudizievoli anche sullo sviluppo e la promozione del turismo culturale;

Considerato che il conseguimento degli obiettivi e il soddisfacimento delle esigenze, sopra indicati, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale richiede la piena e leale collaborazione tra le diverse Istituzioni pubbliche a vario titolo competenti, nell'esercizio dei rispettivi poteri e attribuzioni;

Considerato che, in ogni caso, lo svolgimento, nelle aree in argomento, di attività commerciali, nonché di attività ambulanti di varia natura e tipologia, richiede un'adeguata e continuativa attività di controllo in funzione preventiva e repressiva di possibili abusi, da parte delle competenti Autorità, anche al fine specifico del rispetto delle prescrizioni dettate per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;

Ritenuto altresì necessario che l'Amministrazione operi una esatta ricognizione dei provvedimenti di tutela già adottati, al fine di assicurarne la puntuale applicazione, nonché al fine di valutare la necessità di eventuali misure integrative;

Ritenuto pertanto necessario impartire le conseguenti disposizioni agli Uffici e, in particolare, al Segretariato generale, alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e alle Soprintendenze;

Emana la seguente direttiva :

al segretariato generale, alle direzioni regionali e alle soprindentenze:

1. Finalità e destinatari.

La seguente direttiva è finalizzata a impartire disposizioni agli Uffici al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini.

Uffici destinatari della presente direttiva sono il Segretariato generale, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento, nonché le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze, nell'esercizio delle rispettive competenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

2. Ricognizione dei provvedimenti già adottati e prima indicazione delle eventuali ulteriori esigenze di tutela.

La prima attività indispensabile allo scopo di perseguire le finalità di cui al paragrafo 1 attiene alla compiuta e puntuale ricognizione delle esigenze di tutela e di valorizzazione, nonché dei provvedimenti già emanati al riguardo, al fine di consentire un'adeguata visione d'insieme delle prescrizioni di tutela vigenti in relazione all'ambito di riferimento della presente direttiva.

A tal fine, il Segretariato generale impartirà opportune disposizioni alle Direzioni regionali affinché queste provvedano, coordinando le Soprintendenze di settore:

- alla redazione di una prima ricognizione dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nelle cui adiacenze vengano esercitate attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché qualsiasi altra attività potenzialmente lesiva delle esigenze di tutela e valorizzazione; la prima ricognizione potrà essere utilmente raccolta in un elenco delle aree e dei beni interessati, suscettibile di successiva integrazione;

- alla ricognizione dei provvedimenti di vincolo già emanati con riferimento ai suddetti beni e immobili, con la specificazione delle eventuali disposizioni già impartite recanti prescrizioni o divieti inerenti l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività, con o senza occupazione di suolo pubblico, non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale;

- alla ricognizione, con riferimento ai medesimi complessi e immobili, degli eventuali provvedimenti di divieto di commercio su aree pubbliche adottati dai Comuni, sentiti i Soprintendenti, ai sensi dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- alla rilevazione, sulla base di una prima sommaria valutazione, delle eventuali ulteriori esigenze di tutela e di valorizzazione dei beni in argomento, che non possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sola puntuale applicazione delle misure già in vigore.

I dati in argomento dovranno essere raccolti dalle Direzioni regionali e trasmessi al Segretariato generale.

3. Linee di intervento.

A seguito della ricognizione operata, i competenti Uffici periferici interverranno nei contesti di criticità rilevati, assicurando anzitutto il puntuale rispetto delle prescrizioni di tutela già impartite dall'Amministrazione.

Di tale ricognizione verrà data opportuna notizia agli uffici delle Autonomie territoriali competenti. Sulla base dei risultati della ricognizione potrà essere avviata un'opportuna razionalizzazione di dispositivi di vincolo vigenti, per quanto attiene alle prescrizioni d'uso, al fine di integrarli e renderli coerenti con le sopravvenienze.

Ove le misure già vigenti non siano reputate sufficienti, gli Uffici porranno in essere le seguenti ulteriori azioni.
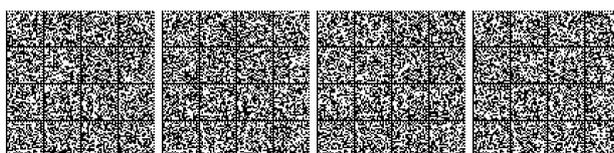
3.1. Regolamentazione del commercio nelle aree pubbliche.

Un fondamentale ambito di intervento per il conseguimento della finalità indicata al paragrafo 1 consiste nell'esercizio dei poteri affidati agli Uffici periferici del Ministero nell'attività di regolamentazione del commercio nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico.

Ai sensi dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, compete invero ai Comuni, sentito il Soprintendente, l'individuazione delle aree aventi le caratteristiche sopra indicate nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

Gli Uffici di questa Amministrazione si adopereranno quindi al fine di sollecitare l'esercizio da parte delle Amministrazioni locali dei poteri di regolamentazione del commercio sulle aree in argomento.

A tal fine, in particolare, i Soprintendenti, con il coordinamento del Direttore regionale, proporranno ai competenti Enti locali l'individuazione di aree per le quali vietare o sottoporre a condizioni l'esercizio del commercio, allo scopo di tutelare, in particolare, l'aspetto e il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del patrimonio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti.

Nello stesso senso, gli Uffici del Ministero collaboreranno con le Amministrazioni locali mediante la segnalazione delle attività commerciali o ambulanti che si svolgano illecitamente nelle aree in argomento, sollecitando l'esercizio dei poteri repressivi da parte delle medesime Amministrazioni o, ove ne sussistano i presupposti, delle Autorità di pubblica sicurezza.

L'esercizio congiunto dei poteri in questione potrà essere opportunamente racchiuso nella forma dell'accordo tra pubbliche amministrazione volto a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.2. Adozione di specifici provvedimenti di tutela a difesa dell'aspetto e del decoro delle aree pubbliche d'interesse culturale o paesaggistico.

In ogni caso, e indipendentemente dalle attività di collaborazione con i Comuni svolte ai sensi del precedente paragrafo 3.1, gli Uffici destinatari della presente direttiva, ciascuno per quanto di propria competenza, valuteranno la necessità di adottare appositi provvedimenti di tutela, nell'esercizio dei poteri previsti dalla Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In tale prospettiva, gli strumenti utilizzabili appaiono essere sostanzialmente due.

3.2.1. Disposizioni di divieto di usi non compatibili.

In primo luogo, si rende possibile l'adozione, rispetto ai beni sottoposti a vincolo diretto di bene culturale, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 3 e degli articoli 13 e ss. del Codice, di specifiche prescrizioni volte a vietare gli usi che appaiono non compatibili con il carattere storico o artistico dei beni, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo Codice.

In proposito, si richiama l'attenzione degli Uffici destinatari della presente direttiva sulla previsione dell'articolo 10, comma 4, lettera *g)*, del Codice. La suddetta disposizione – costituente una novità normativa rispetto alla legislazione previgente al Codice – include "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico" tra le cose da considerarsi ricomprese tra quelle indicate al comma 1 e al comma 3, lettera *a)*.

Discende pianamente dalla lettura della prescrizione normativa citata, insieme a quelle di cui all'articolo 10, comma 1 e all'articolo 12, comma 1, del Codice, che, in ogni caso, anche tutte le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale provvedimento di vincolo, ma appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni, sono comunque sottoposte interinalmente all'applicazione del regime di tutela della Parte Seconda del Codice (e, quindi, anche alle previsioni del citato art. 20, comma 1), fino a quando non sia effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del Codice. Ne discende altresì, secondo i noti principi, che l'applicazione del regime speciale di tutela potrà cessare unicamente a seguito di svolgimento della procedura di verifica dell'interesse culturale con esito negativo.

Tali conclusioni, oltre a risultare dall'inequivoco disposto normativo, sono altresì supportate dagli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, anche costituzionale. In particolare, con la sentenza n. 247 del 2010, la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi su due importanti aspetti, entrambi rilevanti ai fini che qui interessano. Sotto un primo profilo, è stata affermata expressis verbis la legittimità dell'imposizione di divieti che limitano le possibilità di esercizio di attività commerciali nelle aree pubbliche allo scopo della valorizzazione dei centri storici delle città d'arte a forte vocazione turistica. Sotto altro profilo, la Corte ha posto in relazione con tale finalità non solo il più volte citato articolo 52 del Codice, ma anche l'articolo 10, comma 4, lettera *g)*, sopra richiamato, mediante il quale il legislatore ha reso "esplicito che le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi urbani di interesse artistico o storico rientrano fra i beni culturali, e che essi sono pertanto oggetto di tutela ai fini della conservazione del patrimonio artistico e del decoro urbano".

Nello stesso senso si è altresì pronunciato il Consiglio di Stato, il quale ha enunciato chiaramente il principio della non necessarietà della dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del Codice con riferimento alle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani appartenenti a taluno dei soggetti indicati all'art. 10, comma 1, poiché tali immobili presentano ex se interesse storico-artistico (Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 482).
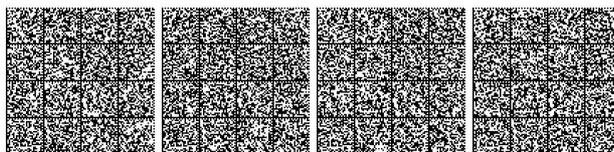
Sulla scorta di quanto precede, appare necessario che i competenti Uffici dell'Amministrazione adottino, con riferimento alle aree pubbliche contermini ai complessi monumentali e agli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione. In tale prospettiva, è da ritenere che tra tali usi non ammessi possano rientrare a pieno titolo, sulla base delle valutazioni da rendere caso per caso, sia le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale (come le attività ambulanti senza posteggio), sia, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.

I competenti Organi periferici dovranno, peraltro, indicare motivatamente quali usi del bene siano da ritenere non compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione, specificando, tra l'altro, secondo quanto fin qui si è detto, se siano vietate solo le attività ambulanti senza posteggio o tutte le attività commerciali con concessione di posteggio o anche tutte le occupazioni di suolo pubblico a qualunque titolo. Siffatti apprezzamenti tecnico-discrezionali, riservati alle competenze di gestione degli organi periferici a ciò preposti, dovranno naturalmente obbedire ai fondamentali principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

3.2.2 Adozione di prescrizioni di tutela indiretta.

Sotto diverso profilo, verrà presa in considerazione l'adozione, rispetto alle aree non assoggettate di per sé a tutela, ma costituenti la cornice ambientale di beni culturali direttamente tutelati, di prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del medesimo Codice. Ciò allo specifico fine di impedire che – specie mediante l'installazione di posteggi, banchetti o strutture stabili o precarie di varia natura e tipologia – sia pregiudicata la visuale dei beni direttamente vincolati ovvero ne siano "alterate le condizioni di ambiente e di decoro".

3.2.3. Esigenze di pubblicità e repressione degli illeciti.

I provvedimenti adottati ai sensi dei paragrafi 3.2.1 e 3.2.2. avranno come diretti destinatari i soggetti proprietari o consegnatari delle aree pubbliche interessate, spesso individuabili nei Comuni. I medesimi provvedimenti sono peraltro destinati a riverberare i loro effetti anche nei confronti di due ulteriori ordini di soggetti: in primo luogo, i titolari di diritti di uso individuale delle aree interessate; in secondo luogo, la stessa generalità dei consociati, in quanto titolare di un diritto di uso pubblico delle aree stesse, da esercitarsi nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti impartiti a difesa del superiore interesse inerente la tutela dei beni.

Occorre peraltro precisare – anche ai fini del regime della partecipazione procedimentale – che la posizione giuridica delle ora dette due categorie di soggetti si presenta non omogenea, atteso che gli uni – i soggetti titolari di diritti di uso individuale delle aree interessate – vantano una posizione particolare qualificata e differenziata, che attribuisce loro veste di soggetti direttamente incisi, titolari uti singuli di un interesse legittimo partecipativo, mentre gli altri - la generalità dei consociati – vantano esclusivamente un interesse semplice o di fatto e, dunque, un titolo uti cives alla partecipazione procedimentale, ma non anche un vero e proprio interesse legittimo a partecipare personalmente al procedimento medesimo (salvo il caso in cui l'interesse diffuso non si concentri e si intesti in capo ad apposite associazioni o comitati aventi lo scopo statutario della tutela del patrimonio culturale).

Al riguardo, oltre alle ordinarie procedure di notifica nei confronti del soggetto proprietario del bene interessato e fermo restando l'obbligo per gli enti territoriali di recepire le prescrizioni di tutela indiretta nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, secondo periodo del Codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre che nei regolamenti annonari, di polizia e igiene locale, si rende necessario assicurare che le determinazioni adottate siano altresì rese pubbliche e conoscibili con mezzi idonei nei confronti sia dei titolari di eventuali concessioni che della collettività.

Per quanto riguarda la posizione dei soggetti titolari di diritti di uso individuale delle aree interessate, alla stregua di quanto sopra precisato, sarà necessario che gli Uffici destinatari della presente Direttiva, che intendano avviare procedimenti ulteriori di tutela, si avvalgano della collaborazione dei competenti enti territoriali ai fini della individuazione di tali soggetti, tenendo conto del principio generale, enunciato negli articoli 7 e 8, comma 3, della legge n. 241 del 1990, secondo cui occorre la comunicazione individuale di avvio del procedimento, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi, nonché ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, purché individuati o facilmente individuabili, qualora dal provvedimento possa derivare loro un pregiudizio. Ciò, però, salvo che per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, nel qual caso l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Di conseguenza, allorquando, o per il numero elevato dei soggetti titolari di diritti di uso individuale delle aree interessate, o per la difficoltà oggettiva di una loro compiuta individuazione e identificazione, ricorrano i suddetti presupposti per l'applicazione di forme alternative di partecipazione, l'amministrazione potrà motivatamente evitare la comunicazione individuale dell'avvio del procedimento, facendo ricorso a forme di pubblicità di massa alternative, quali la pubblicazione all'albo pretorio del comune e sul sito internet istituzionale dell'amministrazione.

Gli Uffici garantiranno, altresì, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni impartite, adottando i pertinenti provvedimenti repressivi previsti dalla Parte quarta del Codice.

4. Collaborazione con gli Enti locali al fine della eventuale ricollocazione dei titolari di concessioni di posteggio su aree pubbliche.

Le articolazioni periferiche del Ministero assicureranno ogni opportuna forma di collaborazione nei confronti dei Comuni al fine della individuazione di altre aree idonee alla ricollocazione dei posteggi le cui concessioni siano cessate a seguito dell'adozione delle iniziative di cui ai paragrafi 2 e 3, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di legge regionale.

Al riguardo, mette conto di rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza, è certamente doveroso, nell'esercizio dell'attività ampiamente discrezionale di regolamentazione del commercio su aree pubbliche, considerare l'interesse di cui sono portatori i titolari di concessioni in atto; tuttavia l'esistenza di siffatti titoli, ed eventualmente il carattere "storico" degli stessi, non costituiscono ex se cause impeditive dell'adozione di nuove determinazioni al riguardo. Invero, le concessioni di beni pubblici non danno mai luogo a diritti intangibili e sono invece, per loro natura, revocabili, in base a una nuova valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco.

D'altra parte, è parimenti principio consolidato dell'ordinamento giuridico che la tutela dell'interesse costituzionalmente primario inerente la tutela del patrimonio culturale assume carattere preminente rispetto agli altri interessi da ponderare, ivi incluso quello avente a oggetto l'esercizio di attività economiche private.

In questo senso si è pronunciata, invero, anche la Corte costituzionale, la quale, con la già citata sentenza n. 247 del 2010, ha ritenuto non lesiva del suddetto diritto la disposizione della legge regionale del Veneto 25 febbraio 2005, n. 7 che ha introdotto un divieto generalizzato di esercizio del commercio itinerante nei centri storici dei comuni aventi più di cinquantamila abitanti. In tale occasione, la Corte ha espressamente riaffermato la cedevolezza della libertà di iniziativa economica privata rispetto ai fini di utilità sociale richiamati dallo stesso articolo 41 della Costituzione che tale libertà riconosce e che, inoltre, tra tali fini rientra certamente la salvaguardia della "ordinata fruizione" e della "valorizzazione dei maggiori centri storici delle città d'arte del Veneto a forte vocazione turistica".

D'altra parte, alla stregua della gerarchia dei valori e interessi disciplinati dall'ordinamento, sulla scorta dell'art. 9 della Costituzione, come declinato dal Codice dei beni culturali e come costantemente interpretato dal Giudice delle leggi e dalla giurisprudenza amministrativa e penale, i sopravvenuti provvedimenti restrittivi di tutela, della specie di quelli qui considerati, svolgono effetti prevalenti sui titoli amministrativi, pur legittimi, di tipo annonario e commerciale, acquisiti e vantati dai singoli, e sono pertanto idonei a travolgere e superare ogni precedente provvedimento amministrativo di altre Autorità, oltre che eventuali precedenti provvedimenti di assenso emanati dagli stessi organi ministeriali. Riguardo a questi ultimi, occorre peraltro richiamare l'attenzione sulla circostanza che il nuovo provvedimento assumerà consistenza di determinazione di secondo grado, di autotutela, anche parziale, e dovrà pertanto obbedire ai canoni generali dettati dagli articoli 21-*quinquies* o 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 (con i connessi aggravamenti procedurali e motivazionali).

Occorre infine evidenziare, in ordine al profilo della ricollocazione delle attività che dovessero risultare vietate nei pressi dei complessi monumentali e dei beni culturali interessati dalle misure contemplate nella presente direttiva, che eventuali normative e discipline regionali e comunali che riconoscano, in favore dei soggetti beneficiari di concessioni o autorizzazioni, nel caso di ricollocazione delle attività, titoli giuridici al conseguimento di condizioni equivalenti od omogenee, dovranno essere interpretate e applicate in modo da escludere in ogni caso qualsivoglia automatismo nella rilocalizzazione di tali attività in prossimità di altri beni culturali e complessi monumentali, e ciò all'evidente finalità di evitare il perpetuarsi delle stesse ragioni di criticità, trasferite e riproposte presso altri siti culturali. La necessità di questa interpretazione e applicazione costituzionalmente orientata di tali, eventuali, fonti normative e amministrative generali delle autonomie territoriali è imposta dalle prioritarie esigenze di tutela e corretta valorizzazione dei beni culturali, aventi un valore giuridico sovraordinato, giusta il disposto dell'art. 9 della Costituzione e in base ai principi enunciati nella Parte I del Codice di settore, rispetto a quelle di esercizio del commercio e delle altre attività su suolo pubblico che risultino con le prime negativamente interferenti.

5. Relazione.

Le Direzioni regionali riferiranno al Segretario generale e all'Organismo indipendente per la valutazione della performance in merito alle iniziative adottate e ai risultati conseguiti in attuazione della presente direttiva, inviando entro sei mesi una dettagliata relazione al riguardo e curando il successivo aggiornamento periodico delle informazioni trasmesse.

Il Segretario generale elaborerà una relazione di sintesi al Ministro, nella quale saranno esposte le attività svolte e le relative risultanze e verranno altresì proposte le eventuali ulteriori azioni da adottare per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 1, sia in via amministrativa che, ove necessario, mediante modifiche normative.

La presente direttiva sarà inviata ai competenti Organi di controllo.

Roma, 10 ottobre 2012

Il Ministro: ORNAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 14, foglio n. 374

12A11882
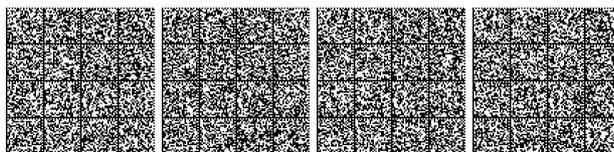
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 23 ottobre 2012.

Riclassificazione del medicinale Effentora (fentanil), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 646/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Cephalon Europe» è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Effentora»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 28 compresse da 100 mcg, 200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg compressa orosolubile uso oromucosale blister (PVC/ALL/poliammide/PVC);

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 6 dicembre 2011;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5 settembre 2012;

Vista la deliberazione n. 29 del 10 ottobre 2012 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EFFENTORA (fentanil) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«100 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale» blister (PVC/ALL/poliammide/PVC) 28 compresse, A.I.C. n. 038660027/E (in base 10), 14VTXV (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 141,84; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 234,10;

«200 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale» blister (PVC/ALL/poliammide/PVC) 28 compresse; A.I.C. n. 038660041/E (in base 10), 14VTY9 (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 141,84; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 234,10;

«400 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale» blister (PVC/ALL/poliammide/PVC) 28 compresse; A.I.C. n. 038660066/E (in base 10), 14VTX2 (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 141,84; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 234,10,

«600 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale» blister (PVC/ALL/poliammide/PVC) 28 compresse; A.I.C. n. 038660080/E (in base 10), 14VTZJ (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 141,84; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 234,10;

«800 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale» blister (PVC/ALL/poliammide/PVC) 28 compresse; A.I.C. n. 038660104/E (in base 10), 14VU08 (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa):€ 141,84; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 234,10.

Validità del contratto: 24 mesi.
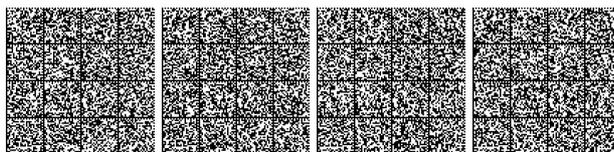
Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Effentora» (fentanil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 ottobre 2012

Il direttore generale: PANI

12A11671

DETERMINAZIONE 23 ottobre 2012.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente al medicinale «Advate». (Determina n. 647/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 1° dicembre 2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Advate»;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 10, 11 e 12 luglio 2012, in cui è stato stabilito di richiedere il pay back di tutti gli sfondamenti di tetto di spesa accertato;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo dicembre 2010-dicembre 2011, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto ADVATE, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi novanta giorni. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via del Tritone n. 181 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 ottobre 2012

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: BAXTER SPA

Specialità medicinale: ADVATE

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 104.751	€ 52.375
Basilicata	€ 164.595	€ 82.298
Calabria	€ 250.394	€ 125.197
Campania	€ 152.437	€ 76.218
Emilia Romagna	€ 237.541	€ 118.771
Friuli V. Giulia	€ 21.719	€ 10.859
Lazio	€ 995.754	€ 497.877
Liguria	€ 56.325	€ 28.162
Lombardia	€ 486.862	€ 243.431
Marche	€ 66.284	€ 33.142
Molise	€ 6.872	€ 3.436
Piemonte	€ 277.419	€ 138.709
Pr. Aut. Bolzano	€ 31.844	€ 15.922
Pr. Aut. Trento	€ 1.180	€ 590
Puglia	€ 209.947	€ 104.974
Sardegna	€ 87.294	€ 43.647
Sicilia	€ 340.220	€ 170.110
Toscana	€ 220.858	€ 110.429
Umbria	€ 22.033	€ 11.017
Valle d'Aosta	€ 20.145	€ 10.072
Veneto	€ 230.326	€ 115.163
Italia	€ 3.984.800	€ 1.992.400

12A11672

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Karbis»

Estratto determinazione n. 641/2012 del 23 ottobre 2012

Medicinale: KARBIS.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia.

Confezioni:

«4 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994017/M (in base 10) 181KT1 (in base 32);

«4 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994029/M (in base 10) 181KTF (in base 32);

«4 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994031/M (in base 10) 181KTH (in base 32);

«4 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994043/M (in base 10) 181KTV (in base 32);

«4 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994056/M (in base 10) 181KU8 (in base 32);

«4 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994068/M (in base 10) 181KUN (in base 32);

«4 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994070/M (in base 10) 181KUQ (in base 32);

«4 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994082/M (in base 10) 181KV2 (in base 32);

«4 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994094/M (in base 10) 181KVG (in base 32);

«4 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994106/M (in base 10) 181KVU (in base 32);

«4 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994118/M (in base 10) 181KW6 (in base 32);

«4 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994120/M (in base 10) 181KW8 (in base 32);

«8 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994132/M (in base 10) 181KWN (in base 32);

«8 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994144/M (in base 10) 181KX0 (in base 32);

«8 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994157/M (in base 10) 181KXF (in base 32);

«8 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994169/M (in base 10) 181KXT (in base 32);

«8 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994171/M (in base 10) 181KXV (in base 32);

«8 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994183/M (in base 10) 181KY7 (in base 32);

«8 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994195/M (in base 10) 181Kym (in base 32);

«8 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994207/M (in base 10) 181Kyz (in base 32);

«8 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994219/M (in base 10) 181Kzc (in base 32);

«8 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994221/M (in base 10) 181KZF (in base 32);

«8 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994233/M (in base 10) 181KZT (in base 32);

«8 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994245/M (in base 10) 181L05 (in base 32);

«16 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994258/M (in base 10) 181L0L (in base 32);

«16 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994260/M (in base 10) 181L0N (in base 32);

«16 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994272/M (in base 10) 181L10 (in base 32);

«16 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994284/M (in base 10) 181L1D (in base 32);

«16 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994296/M (in base 10) 181L1S (in base 32);

«16 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994308/M (in base 10) 181L24 (in base 32);

«16 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994310/M (in base 10) 181L26 (in base 32);

«16 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994322/M (in base 10) 181L2L (in base 32);

«16 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994334/M (in base 10) 181L2Y (in base 32);

«16 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994346/M (in base 10) 181L3B (in base 32);

«16 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994359/M (in base 10) 181L3R (in base 32);

«16 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994361/M (in base 10) 181L3T (in base 32);

«32 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994373/M (in base 10) 181L45 (in base 32);

«32 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994385/M (in base 10) 181L4K (in base 32);

«32 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994397/M (in base 10) 181L4X (in base 32);

«32 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994409/M (in base 10) 181L59 (in base 32);

«32 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994411/M (in base 10) 181L5C (in base 32);

«32 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994423/M (in base 10) 181L5R (in base 32);

«32 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994435/M (in base 10) 181L63 (in base 32);

«32 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994447/M (in base 10) 181L6H (in base 32);

«32 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994450/M (in base 10) 181L6L (in base 32);

«32 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994462/M (in base 10) 181L6Y (in base 32);

«32 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994474/M (in base 10) 181L7B (in base 32);

«32 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994486/M (in base 10) 181L7Q (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione ogni compressa contiene:

principio attivo: 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg di candesartan cilexetil;

eccipienti: Lattosio monoidrato, Amido di mais, Dibutil sebacato, Sodio laurilsolfato, Idrossipropilcellulosa, Carmellosa calcica, Magnesio stearato, Ferro ossido rosso (E172) solo per le compresse da 8 mg, 16 mg e 32 mg.

Produzione, controllo, confezionamento, rilascio dei lotti: Krka, d. d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia.

Controllo, confezionamento, rilascio dei lotti: TAD Pharma GmbH - Heinz-Lohmann-Str. 5, 27472 Cuxhaven - Germania.

Confezionamento secondario: Rafarm S.A., Pharmaceutical Industry - Peania, Attica, Pousi-Hatzi GR19002 - Grecia.

Produzione del principio attivo:

1. Krka, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia.

Siti di produzione:

Krka, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia;

Menovo Pharmaceutical Co., Ltd. - Hangzhou Gulf Industrial Zone, Shangyu City, Zhejiang, 312369 - Cina.

2. Cadila Healthcare Limited - Ahmedabad - 380 015 - India.

Sito di produzione: Cadila Healthcare Ltd. - 291, G.I.D.C. Industrial Estate, Ankleshwar, Gujarat, 393 002 - India.
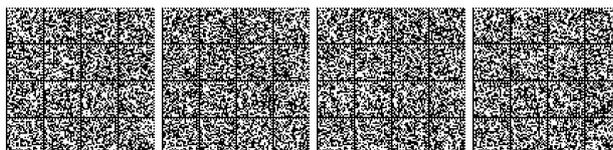
Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti.

Trattamento dei pazienti adulti con insufficienza cardiaca e compromissione della funzione sistolica ventricolare sinistra (frazione di eiezione ventricolare sinistra ≤ 40%) in aggiunta alla terapia con inibitori dell'Enzima di Conversione dell'Angiotensima (ACE) o quando gli ACE-inibitori non siano tollerati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «8 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994169/M (in base 10) 181KXT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,54.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,52.

Confezione: «16 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994284/M (in base 10) 181L1D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,02.

Confezione: «32 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994409/M (in base 10) 181L59 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,98.

Confezione: «4 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041994043/M (in base 10) 181KTV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale KARBIS è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11664

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Win Medica»

Estratto determinazione n. 643/2012 del 23 ottobre 2012

Medicinale: DONEPEZIL WIN MEDICA.

Titolare A.I.C.: Win Medica Ltd 41 - Papadiamantopoulou Str 11528 Atene - Grecia.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042097016/M (in base 10) 184QCS (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042097028/M (in base 10) 184QD4 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042097030/M (in base 10) 184QD6 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042097042/M (in base 10) 184QDL (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione ogni compressa da 5 mg contiene:

principio attivo: 5 mg di donepezil cloridrato, equivalenti a 4,56 mg di donepezil in forma di base libera 91,75 mg di lattosio/compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa da 10 mg contiene:

principio attivo: 10 mg di donepezil cloridrato, equivalenti a 9,12 mg di donepezil in forma di base libera 183,50 mg di lattosio/compressa rivestita con film.

Eccipienti:

5 mg - Lattosio monoidrato, Amido di mais, Cellulosa microcristallina, Idrossipropilcellulosa, Magnesio stearato, Ipromellosa, Titanio diossido, Macrogol stearato, Giallo chinolina su alluminio idrato, Indigotina su alluminio idrato;

10 mg - Lattosio monoidrato, Amido di mais, Cellulosa microcristallina, Idrossipropilcellulosa, Magnesio stearato, Ipromellosa, Titanio diossido, Macrogol stearato.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: ELPEN Pharmaceutical Co.Inc 95, Marathonos Ave., 19009 Pikermi, Attiki - Grecia.

Produttore del principio attivo: Cipla Ltd - Manufacturing and Research Division, Virgonagar, Old Madras Road, Bangalore 560 049 - India.

Indicazioni terapeutiche

Le compresse di Donepezil Win Medica sono indicate per il trattamento sintomatico della demenza di Alzheimer di grado da lieve a moderatamente grave.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042097016/M (in base 10) 184QCS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 85.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20,83.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 39,06.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042097030/M (in base 10) 184QD6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 85.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 26,04.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 48,84.

Esenzione della fornitura gratuita al singolo paziente per i primi 4 mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Donepezil Win Medica è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Neurologo, geriatra, psichiatra (RNRL).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11665

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cibriss»

Estratto determinazione n. 645/2012 del 23 ottobre 2012

Medicinale: «CIBRISS».

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. - via Messina, 38 - 20154 Milano.

Confezione:

«300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 56 fiale monodose in LDPE da 5 ml – A.I.C. n. 041085010/M (in base 10) 175U2L (in base 32).

Confezione:

«300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 112 fiale monodose in LDPE da 5 ml – A.I.C. n. 041085022/M (in base 10) 175U2Y (in base 32).

Confezione:

«300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 168 fiale monodose in LDPE da 5 ml - AIC n. 041085034/M (in base 10) 175U3B (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per nebulizzatore.

Composizione: una fiala mono-dose da 5 ml contiene:

principio attivo:

300 mg di tobramicina;

eccipienti:

sodio cloruro;

sodio citrato

acqua per preparazioni iniettabili;

acido solforico (per la regolazione del *pH)*;

aodio idrossido (per la regolazione del *pH)*.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio: Norton Healthcare Limited - Ivax Pharmaceuticals UK - Aston Lane North, Whitehouse Vale Industrial Estate, Preston Brook, Runcorn, Cheshire, WA7 3FA - Regno Unito.

Confezionamento secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti: Pharmachemie B.V. - Swensweg 5, 2031 GA Haarlem (Olanda).

Produzione principio attivo: Teva Pharmaceutical Works, Private Limited Company - Pallagi Ut 13, H – 4042 Debrecen – Ungheria.

Indicazioni terapeutiche: Cibriss viene usato per il trattamento a lungo termine dell'infezione polmonare cronica dovuta a Pseudomonas aeruginosa in pazienti a partire dai 6 anni di età affetti da fibrosi cistica (FC).

Devono essere prese in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 56 fiale monodose in LDPE da 5 ml – A.I.C. n. 041085010/M (in base 10) 175U2L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: (I.V.A. esclusa) - € 751,27.

Prezzo al pubblico: (I.V.A. inclusa) - € 1409,01.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CIBRISS è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, infettivologo, peumologo, pediatra (RNRL).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11666

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chenpen»

Estratto determinazione n. 640/2012 del 23 ottobre 2012

Medicinale: «CHENPEN».

Titolare A.I.C.: Lincoln Medical Ltd - Unit 8 Wilton business Centre Wilton - Salisbury SP2 0AH - Gran Bretagna.

Concessionario per la vendita: Allergy Therapeutics Italia - via IV Novembre, 76 - 20019 Settimo Milanese (Milano).

Confezione:

«150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,3 ml – A.I.C. n. 040864011/M (in base 10) 16Z28C (in base 32).

Confezione:

«300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,3 ml – A.I.C. n. 040864023/M (in base 10) 16Z28R (in base 32).

Confezione:

«300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 0,3 ml – A.I.C. n. 040864035/M (in base 10) 16Z293 (in base 32).

Confezione:

«150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 0,3 ml – A.I.C. n. 040864047/M (in base 10) 16Z29H (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per iniezioni in una siringa preriempita.

Composizione: ciascun millilitro contiene:

principio attivo:

0,5 mg di adrenalina (epinefrina).

Una dose di 0,3 ml contiene 150 microgrammi di adrenalina (epinefrina).

Composizione: ciascun millilitro contiene:

principio attivo:

1 mg di adrenalina (epinefrina).

Una dose di 0,3 ml contiene 300 microgrammi di adrenalina (epinefrina).

eccipienti:

cloruro di sodio

metabisolfito di sodio (E223)

acido cloridrico

acqua per iniezioni.

Rilascio lotti, produzione, e controllo lotti:

Owen Mumford Limited (Corporate) BrookLane Woodstock Oxon OX201TU - Regno Unito;

Primsdown Industrial Estate Worcester Rd Chipping Norton OX75XP - Regno Unito.

Controllo lotti:

Prova (R&D)Ltd (Corporate) Units 1-4 Craven Court Stanhope Road Camberley Surrey GU15 3BW - Regno Unito;

Prova Court 17 Doman Rd Units Camberley Surrey GU15 3DF - Regno Unito.

Produzione e controllo lotti:

Italfarmaco S.p.a. - viale Fulvio Testi, 330 . 20126 Milano (Milano) – Italia;

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG Schützenstrasse 99-101, D-88212, Ravensburg – Germania.

Produzione del principio attivo: Boehringer Ingelheim Pharma KG Bingerstrasse 173, D-55216 Inghelheim am Rhein – Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di emergenza per reazioni allergiche acute (anafilassi) causate da arachidi o altri alimenti, farmaci, morsicature o punture di insetto e altri allergeni oltre che per anafilassi indotta dall'esercizio o idiopatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,3 ml – A.I.C. n. 040864011/M (in base 10) 16Z28C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory: (I.V.A. esclusa) - € 41,72.

Prezzo al pubblico: (I.V.A. inclusa) - € 68,84.

Confezione:

«300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,3 ml – A.I.C. n. 040864023/M (in base 10) 16Z28R (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory: (I.V.A. esclusa) - € 41,72.

Prezzo al pubblico: (I.V.A. inclusa) - € 68,84.

Sconto obbligatorio sul prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CHENPEN è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11667

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azalia»

Estratto determinazione n. 642/2012 del 23 ottobre 2012.

Medicinale: «AZALIA».

Titolare A.I.C.: Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21 1103, Budapest - Ungheria.

Confezione:

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 1 X 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 041762016/M (in base 10) 17UH70 (in base 32).

Confezione:

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 3X28 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 041762028/M (in base 10) 17UH7D (in base 32).

Confezione:

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 6X28 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 041762030/M (in base 10) 17UH7G (in base 32).

Confezione:

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 13X28 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 041762042/M (in base 10) 17UH7U (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

75 microgrammi di Desogestrel;

eccipienti:

nucleo delle compresse:

lattosio monoidrato;

amido di patate;

povidone K-30;

silice collidale anidra;

acido stearico;

magnesio stearato;

α -Tocoferolo tutto racemico.

Rivestimento:

Polivinilalcol;

Biossido di titanio E171;

Macrogol 3000;

Talco.

Produzione, confezionamento (primario e secondario), controllo lotti, rilascio lotti, produzione principio attivo:

Gedeon Richter Plc. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21 – Ungheria.

Indicazioni terapeutiche: contraccezione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 1X28 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 041762016/M (in base 10) 17UH70 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Cassificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AZALIA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11668

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ibandronico Actavis»

Estratto determinazione n. 639/2012 del 23 ottobre 2012

Medicinale: «ACIDO IBANDRONICO ACTAVIS».

Titolare A.I.C.: Actavis Italy S.p.a. – via L. Pasteur, 10 – 20014 Nerviano (Milano).

Confezione:

«2 mg concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino 2 ml - A.I.C. n. 040554014/M (in base 10) 16PMJY (in base 32).

Confezione:

«2 mg concentrato per soluzione per infusione» 3 flaconcini 2 ml - A.I.C. n. 040554026/M (in base 10) 16PMKB (in base 32)

Confezione:

«2 mg concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini 2 ml - A.I.C. n. 040554038/M (in base 10) 16PMKQ (in base 32).

Confezione:

«2 mg concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini 2 ml - A.I.C. n. 040554040/M (in base 10) 16PMKS (in base 32).

Confezione:

«6 mg concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino 6 ml - A.I.C. n. 040554053/M (in base 10) 16PML5 (in base 32).

Confezione:

«6 mg concentrato per soluzione per infusione» 3 flaconcini 6 ml - A.I.C. n. 040554065/M (in base 10) 16PMLK (in base 32)

Confezione:

«6 mg concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini 6 ml - A.I.C. n. 040554077/M (in base 10) 16PMLX (in base 32).

Confezione:

«6 mg concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini 6 ml - A.I.C. n. 040554089/M (in base 10) 16PMM9 (in base 32).

Confezione:

«3 mg soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita con ago per iniezione - A.I.C. n. 040554091/M (in base 10) 16PMMC (in base 32).

Confezione:

«3 mg soluzione iniettabile» 3 siringhe preriempite con ago per iniezione - A.I.C. n. 040554103/M (in base 10) 16PMMR (in base 32).

Confezione:

«3 mg soluzione iniettabile» 5 siringhe preriempite con ago per iniezione - A.I.C. n. 040554115/M (in base 10) 16PMN3 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione:ogni flaconcino da 2 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene:

principio attivo:

2 mg di acido ibandronico (pari a 2,25 mg di acido ibandronico, sale monosodico, monoidrato).

Composizione: ogni flaconcino da 6 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene:

principio attivo:

6 mg di acido ibandronico (pari a 6,75 mg di acido ibandronico, sale monosodico, monoidrato).

Composizione: ogni ml di concentrato per soluzione per infusione contiene:

principio attivo:

1 mg di acido ibandronico (pari a 1,13 mg di acido ibandronico, sale monosodico, monoidrato);

eccipienti:

sodio cloruro;

sodio idrossido (E524) (per la correzione del *pH)*;

acido acetico glaciale (E260);

sodio acetato triidrato;

acqua per preparazioni iniettabili.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: una siringa preriempita da 3 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo:

3 mg di acido ibandronico (in forma di 3,375 mg di acido ibandronico, sale monosodico, monoidrato).

La concentrazione di acido ibandronico nella soluzione iniettabile è 1 mg per ml.

eccipienti:

sodio cloruro;

sodio idrossido (E524) (per la correzione del *pH)*;

acido acetico glaciale (E260);

sodio acetato triidrato;

acqua per preparazioni iniettabili.

Controllo e rilascio:

Synthon BV – Microweg 22, 6545 CM Nijmegen – Olanda.

Synthon Hispania SL – Castelló 1, Poligono Las Salinas – 08830 Saint Boi de Llobregat – Spagna.

Confezionamento secondario e controllo: Rovi Contract Manufacturing, S.L. – Julián Camarillo, 35 – 28037 Madrid – Spagna.

Controllo:

Quinta-Analytica s.r.o. – Pražská 1486/18c – 10200 Praga 10 - Repubblica Ceca;

ITEST plus s.r.o. – Bile Vchynice 10 – 533 16 Vápno u Prelouce - Repubblica Ceca;

Labor L+S AG – Mangelsfeld 4 – D-97708 Bad Bocklet – Grossenbrach – Germania;

JENAHEXAL Pharma GmbH_Otto-Schott-Str.15, 07745, Jena – Germania;

Produzione, confezionamento secondario e controllo: Les Laboratoires Sothema – Zone Industriel, Route Oulad Salah, Bouskoura – BP 201280, Casablanca – Marocco.

Produzione principio attivo:

Synthon s.r.o. Blansko_Brnenska 32/c.p.597, 67817 Blansko - Repubblica Ceca;

Dr. Reddy's Laboratories Limited_APIIC Industrial Estate, Pydibhimavaram, Ranasthalam Mandal, Andhra, Pradesh, 532409 – India;

Indicazioni terapeutiche:

concentrato per soluzione per infusione;

l'acido ibandronico è indicato negli adulti per:

prevenzione degli eventi scheletrici (fratture patologiche, complicanze ossee che richiedono l'uso della radioterapia o della chirurgia) in pazienti affette da tumore della mammella e metastasi ossee;

trattamento dell'ipercalcemia indotta da tumori con o senza metastasi.

Indicazioni terapeutiche:

soluzione iniettabile:

trattamento dell'osteoporosi in donne in post-menopausa ad elevato rischio di frattura.

È stata dimostrata una riduzione del rischio di fratture vertebrali; non è stata stabilita l'efficacia sulle fratture del collo del femore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«2 mg concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino 2 ml – A.I.C. n. 040554014/M (in base 10) 16PMJY (in base 32).
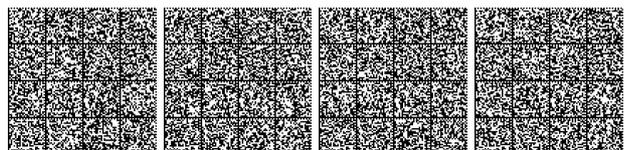
Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory: (I.V.A. esclusa) - € 93,00.

Prezzo al pubblico: (I.V.A. inclusa) - € 153,49.

Confezione:

«6 mg concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino 6 mg – A.I.C. n. 040554053/M (in base 10) 16PML5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory: (I.V.A. esclusa) - € 154,80.

Prezzo al pubblico: (I.V.A. inclusa) - € 255,48.

Confezione:

«3 mg soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita con ago per iniezione – A.I.C. n. 040554091/M (in base 10) 16PMMC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory: (I.V.A. esclusa) - € 55,74.

Prezzo al pubblico:(I.V.A. inclusa) - € 91,99.

Sconto obbligatorio sul prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ACIDO IBANDRONICO ACTAVIS è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11669

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Gedeon Richter»

Estratto determinazione n. 644/2012 del 23 ottobre 2012

Medicinale: «MONTELUKAST GEDEON RICHTER».

TITOLARE A.I.C.: Gedeon Richter Plc. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21 – Ungheria.

Confezione:

«4 mg compresse masticabili» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460014/M (in base 10) 16LRRG (in base 32).

Confezione:

«4 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460026/M (in base 10) 16LRRU (in base 32).

Confezione:

«4 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460038/M (in base 10) 16LRS6 (in base 32).

Confezione

«4 mg compresse masticabili» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460040/M (in base 10) 16LRS8 (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse masticabili» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460053/M (in base 10) 16LRSP (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460065/M (in base 10) 16LRT1 (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460077/M (in base 10) 16LRTF (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse masticabili» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460089/M (in base 10) 16LRTT (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse masticabili» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460091/M (in base 10) 16LRTV (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse masticabili» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460103/M (in base 10) 16LRU7 (in base 32).

Confezione:

«4 mg compresse masticabili» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460115/M (in base 10) 16LRUM (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460127/M (in base 10) 16LRUZ (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460139/M (in base 10) 16LRVC (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460141/M (in base 10) 16LRVF (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460154/M (in base 10) 16LRVU (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - AIC n. 040460166/M (in base 10) 16LRW6 (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460178/M (in base 10) 16LRWL (in base 32).

Forma farmaceutica:

compressa masticabile;

compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa masticabile contiene:

principio attivo:

4,16 mg di montelukast sodico, equivalente a 4 mg di montelukast;

5,20 mg di montelukast sodico, equivalente a 5 mg di montelukast.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

10,4 mg di montelukast sodico, equivalente a 10 mg di montelukast;

eccipienti:

Montelukast Gedeon Richter 4 mg, 5 mg compresse masticabili:

Mannitolo;

Cellulosa microcristallina;

Idrossipropilcellulosa;

Ossido di ferro giallo (E172);

Croscarmellosa sodica;

Aroma di ciliegia in polvere (malto destrina, amido modificato);

Aspartame (E951);

Magnesio stearato (E572)

Montelukast Gedeon Richter 10 mg, compresse rivestite con film Elementi interni della compressa:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina idrossipropilcellulosa croscarmellosa sodica; magnesio stearato (E572);

Rivestimento:

Opadry giallo 20832427 composto da:

Ipromellosa;

Idrossipropilcellulosa;

Titanio diossido (E171);

Macrogol 400;

Ferro ossido giallo (E172).

Produzione e confezionamento: Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. 35 Graniczna street 05-825 Grodzisk Mazowiecki – Polonia.

Rilascio lotti e controllo lotti: Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. 5 Ks.J. Poniatowskiego street 05-825 Grodzisk Mazowiecki – Polonia.

Produzione del principio attivo:

1. principio attivo: Montelukast sodium MSN Pharmachem Pvt. Limited Plot No.: 212/A, B, C, D IDA, Phase-2, Pashamylaram Patancheru (Mandai) Medak District, Pin code: 502307 Andhra Pradesh – India;

2. principio attivo: Montelukast sodium Dr. Reddy's Laboratories Limited.

Active Pharmaceutical Ingredients Unit-IV Plot No. 9/A, Phase III I.D.A. Jeedimetla Hyderabad – 500055 Andhra Pradesh – India.

Indicazioni terapeutiche

Montelukast Gedeon Richter 4 mg compresse masticabili. Montelukast Gedeon Richter 4 mg compresse masticabili è indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva, in quei pazienti tra 2 e i 5 anni di età con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria, e nei quali gli agonisti R-adrenergici a breve durata d'azione assunti «al bisogno» forniscono un controllo clinico inadeguato dell'asma.

Montelukast Gedeon Richter 4 mg compresse masticabili può essere un'opzione di trattamento alternativa ai corticosteroidi a basso dosaggio per via inalatoria, per i pazienti tra 2 e i 5 anni di età con asma lieve persistente che non hanno una storia recente di attacchi seri di asma che richiedono l'assunzione di corticosteroidi per via orale, e che hanno dimostrato di non essere in grado di usare i corticosteroidi per via inalatoria.

Montelukast Gedeon Richter 4 mg compresse masticabili è anche indicato per la profilassi dell'asma a partire dai 2 anni di età, laddove la componente predominante è la bronco costrizione indotta dall'esercizio.

Montelukast Gedeon Richter 5 mg compresse masticabili.

Montelukast Gedeon Richter 5 mg compresse masticabili è indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva, in quei pazienti con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria, e nei quali gli agonisti Radrenergici a breve durata d'azione assunti «al bisogno» forniscono un controllo clinico inadeguato dell'asma.

Montelukast Gedeon Richter 5 mg compresse masticabili può essere un'opzione di trattamento alternativa ai corticosteroidi a basso dosaggio per via inalatoria, per i pazienti con asma lieve persistente che non hanno una storia recente di attacchi seri di asma che richiedono l'assunzione di corticosteroidi per via orale, e che hanno dimostrato di non essere in grado di usare i corticosteroidi per via inalatoria.

Montelukast Gedeon Richter 5 mg compresse masticabili è anche indicato per la profilassi dell'asma laddove la componente predominante è la bronco costrizione indotta dall'esercizio.

Montelukast Gedeon Richter 10 mg, compresse rivestite con film.

Montelukast Gedeon Richter è indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva, in quei pazienti con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria, e nei quali i R- agonisti a breve durata d'azione assunti «al bisogno» forniscono un controllo clinico inadeguato dell'asma.

Montelukast Gedeon Richter può essere utilizzato anche per il trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale nei pazienti in cui Montelukast Gedeon Richter è indicato per l'asma. Montelukast Gedeon Richter è anche indicato per la profilassi dell'asma laddove la componente predominante è la bronco costrizione indotta dall'esercizio.

Montelukast Gedeon Richter è indicato negli adulti e negli adolescenti dai 15 anni di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«4 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460026/M (in base 10) 16LRRU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A». Nota 82.

Prezzo ex factory: (I.V.A. esclusa) - € 10,45.

Prezzo al pubblico: (I.V.A. inclusa) - € 19,60.

Confezione:

«5 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460065/M (in base 10) 16LRT1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A». Nota 82.

Prezzo ex factory: (I.V.A. esclusa) - € 10,45.

Prezzo al pubblico: (I.V.A. inclusa) - € 19,60.

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 040460139/M (in base 10) 16LRVC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A». Nota 82.

Prezzo ex factory: (I.V.A. esclusa) - € 10,45.

Prezzo al pubblico: (I.V.A. inclusa) - € 19,60.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MONTELUKAST GEDEON RICHTER è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11670

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Autorizzazione all'anticipazione del Macrointervento 162 - Autostrada A1 Milano - Napoli al 1° stralcio di piano.

Con decreto ministeriale prot. DVA-DEC-2012-531 del 12 ottobre 2012 del direttore generale della Direzione generale per le valutazioni ambientali, ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2000 e del decreto prot. GAB/DEC/34/2011 dell'11 marzo 201 l del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di approvazione del 1° stralcio del piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore di Autostrade per l'Italia S.p.A., è stata autorizzata l'anticipazione del Macrointervento 162 - Autostrada A1 Milano-Napoli al 1° stralcio di piano.

La versione integrale del decreto è disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente link: http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/notizie/notizia_0439.html&lang=it

12A11809

MINISTERO DELL'INTERNO
COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

Linee Guida antimafia di cui all'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012." (Deliberazione del 15 ottobre 2012).

PARTE I

Quadro della governance della ricostruzione

Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 - nell'apprestare un articolato "pacchetto" di interventi a favore delle popolazioni colpite dalla crisi sismica del 20 e 29 maggio 2012 - prevede anche l'adozione di un dedicato e rafforzato sistema di prevenzione delle ingerenze della criminalità organizzata nel processo di ricostruzione delle località interessate da questi eventi calamitosi.

In questo senso, l'art. 5-*bis* del citato decreto-legge mentre stabilisce l'istituzione presso le sei Prefetture dei territori interessati (Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) di elenchi di fornitori e prestatori di alcune tipologie di beni e servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. "white list"), devolve al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (nel prosieguo solo "Comitato") il compito di emanare apposite Linee Guida per definire nel dettaglio i controlli da attuarsi, anche in deroga alle norme sulla documentazione antimafia oggi contenute nel d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Significativamente, il citato art. 5-*bis* del decreto-legge n. 74/2012 sancisce espressamente l'applicabilità di tali controlli non solo ai contratti pubblici e successivi subappalti e sub-contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ma anche agli interventi di ricostruzione commissionati dai privati e finanziati con contributi ed altre provvidenze pubbliche.

Altro importante tassello che va a comporre il quadro complessivo del sistema di prevenzione antimafia è l'istituzione - stabilita con decreto del Ministro dell'interno del 17 agosto scorso – del Gruppo Interforze Ricostruzione Emilia Romagna (GIRER), operante presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Tale Gruppo, analogamente agli altri Organismi attivati per interventi pubblici di massimo rilievo nazionale, è chiamato a svolgere attività di analisi, con riguardo anche ad alcuni settori tradizionalmente esposti a rischi di "penetrazione" criminale o segnalati dal Comitato, e a sviluppare, anche d'iniziativa, approfondimenti informativi ad ampio raggio destinati a trascendere la prospettiva provinciale.

In tal modo, sono stati ulteriormente rafforzati gli strumenti conoscitivi a disposizione dei Prefetti interessati che, attraverso i punti di snodo della rete di monitoraggio costituiti dai Gruppi Interforze, sono in grado di attivare convenientemente sia gli Organi di polizia territoriali, sia la fondamentale ed irrinunciabile rete dei Centri Operativi della Direzione Investigativa Antimafia.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del citato art. 5-*bis* del decreto-legge n. 74/2012, è stato svolto un giro d'orizzonte che ha portato ad approfondire il modello di governance delineato dal decreto-legge n. 74/2012 insieme alle integrazioni recate dal successivo decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ad acquisire elementi di conoscenza sulle priorità perseguite in questa fase della ricostruzione. Si è, inoltre, tenuto conto anche delle innovazioni recate dal recente decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in via di conversione al momento dell'adozione delle presenti Linee Guida.

Con riguardo a quest'ultimo profilo, sono intercorse interlocuzioni, oltre che con i Prefetti delle Province interessate, anche con il Presidente della Regione Emilia Romagna, nella sua veste di Commissario delegato per la ricostruzione del territorio dove si sono registrati i più alti livelli di intensità degli eventi sismici e dove quindi saranno realizzati i maggiori interventi di risanamento e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale e dell'edilizia pubblica e privata.

Il quadro normativo e conoscitivo acquisito evidenzia come le misure per la ricostruzione riguardano complessivamente un'area sismica composta dai 52 Comuni, individuati dall'elenco di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 74/2012, cui si aggiungono altri 19 indicati all'art.67-*septies* del decreto-legge n. 83/2012.

Per quanto specificamente concerne la ricostruzione demandata all'intervento pubblico, appaiono di rilievo i seguenti punti:

a) il coordinamento del processo di ricostruzione è demandato ai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, nelle loro vesti di Commissari delegati del Governo;

b) i Commissari delegati, supportati da strutture appositamente istituite, provvedono ai vari interventi di ricostruzione con possibilità di avvalersi:

dei Sindaci e dei Presidenti delle Province (art. 1, commi 5 e 5-*bis*, del decreto-legge n. 74/2012, come modificato dal decreto-legge n. 174/2012);

dei competenti Provveditorati interregionali alle opere pubbliche per quanto concerne gli interventi di recupero degli immobili pubblici, ivi compresi le strutture scolastiche ed universitarie, gli edifici municipali e quelli di proprietà di enti ecclesiastici formalmente dichiarati di interesse storico-artistico (art. 4, commi 1, lett. *a)* e 2, del decreto-legge n. 74/2012), nonché la realizzazione di moduli temporanei abitativi destinati ad uffici pubblici o all'attività scolastica (art. 10, comma 8, del decreto-legge n. 83/2012). L'esecuzione di tali interventi è indicata come prioritaria rispetto ad altre realizzazioni demandate alla mano pubblica (art. 4, comma 1, lett. *a)*, del decreto-legge n. 74/2012, come modificato dal decreto-legge n. 174/2012).

c) i moduli abitativi temporanei da realizzarsi per i predetti scopi pubblici ovvero per garantire la prima sistemazione alle famiglie le cui case risultano aver riportato danni più gravi (immobili classificati "E" o "F" all'esito delle prescritte verifiche tecniche) sono realizzate in aree appositamente individuate dai Commissari delegati che possono essere sottoposte a procedure espropriative semplificate;

d) per quanto concerne lo specifico contesto dell'Emilia Romagna dai contatti intercorsi risulta che è stata, al momento, accordata una priorità agli interventi riguardanti l'edilizia scolastica. In particolare, la struttura di supporto del Commissario delegato di quella Regione ha reso noto che, al 21 agosto scorso, sono già stati assegnati appalti per la realizzazione di moduli temporanei abitativi ad uso scolastico in ventisei Comuni.

Per quanto riguarda la ricostruzione affidata ai privati con l'impiego di fondi pubblici, rivestono carattere saliente i seguenti aspetti:

a) gli interventi dei privati sono finanziati con contributi pubblici erogati secondo percentuali, priorità e modalità stabilite dai Commissari delegati con propri provvedimenti (art. 3, comma 1, decreto-legge n. 74/2012);

b) i contributi sono destinati sia ai soggetti le cui abitazioni sono rimaste lesionate, sia alle imprese che hanno visto pregiudicati a causa del sisma i propri impianti produttivi;
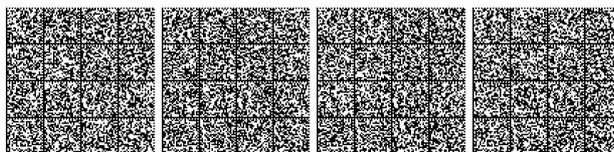
c) a fattor comune, è previsto che i contributi per la ricostruzione del patrimonio edilizio privato (destinato a qualunque scopo) sono concessi sulla base della presentazione di una perizia giurata del professionista incaricato della progettazione degli interventi di recupero; il saldo finale dell'erogazione è subordinato alla presentazione della documentazione attestante l'effettiva ultimazione delle opere di ricostruzione assentite (art. 3, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 74/2012). In questo contesto, va segnalata anche la possibilità per le tre Amministrazioni Regionali interessate di stipulare apposite convenzioni con Fintecna o società da questa interamente controllata, per lo svolgimento di attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze della popolazione colpita (art. 10, comma 14, del decreto-legge n. 83/2012);

d) per quanto specificamente riguarda la ricostruzione delle private abitazioni, viene consentito agli interessati, nelle more delle verifiche di agibilità, di dare inizio ai lavori di ripristino sulla base di una asseverazione e di una perizia resa dal professionista abilitato;

e) per quanto concerne la ricostruzione degli insediamenti produttivi, sono previsti, oltre ad erogazioni destinate a finanziare gli interventi di ripristino, anche contributi, di carattere indennitario o risarcitorio, connessi alle perdite patite dalle imprese o comunque volti ad agevolare una pronta ripresa delle attività economiche (la casistica è riportata all'art. 3, comma 1, lettere da *b)* a f-*quater*), del decreto-legge n. 74/2012);

f) nel contesto di queste misure, è prevista la concessione di finanziamenti per le delocalizzazioni delle imprese, in relazione alle quali è anche prevista la possibilità per le Amministrazioni regionali di procedere all'espropriazione delle aree destinate ad ospitare i nuovi insediamenti produttivi (citato art. 3, comma 11).

In relazione al quadro che precede, sono definite nei seguenti termini, salvo modifiche e integrazioni che potranno intervenire successivamente, le Linee Guida antimafia ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge n. 74/2012.

PARTE II

Prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici

1. Sistema dei controlli.

Gli indirizzi contenuti nel presente documento si pongono in linea di continuità con le Linee Guida adottate dal Comitato nel giugno del 2005 e con la Delibera CIPE n. 58 del 2011, pubblicata nelle G.U.R.I. del 4 gennaio 2012, che costituiscono tuttora un punto di ordine generale e con l'evoluzione delle metodologie di controllo stabilite dalle Linee Guida varate in relazione ad una serie di esigenze di massimo rilievo nazionale.

In particolare, data l'affinità delle situazioni, vengono all'attenzione i quattro atti di indirizzo emanati in relazione alla ricostruzione delle località dell'Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 luglio 2009, del 12 agosto e del 31 dicembre 2010, nonché del 25 gennaio 2012.

Alla luce di ciò e considerate anche le "buone prassi" testate nei diversi contesti, il Comitato ritiene che i controlli si dovranno sviluppare in tre distinte fasi:

a) la fase preliminare all'avvio dei lavori, nell'ambito della quale l'attenzione viene principalmente rivolta alle aree su cui sono destinate ad insorgere le opere da realizzarsi, attraverso una mappatura delle unità catastali, inserite nel piano particellare di esproprio. Tale attività è finalizzata a verificare i "passaggi di proprietà" verificatisi nel biennio precedente. È tuttavia evidente che detta attività, per la natura stessa dei lavori in questione, verrà ad interessare gli interventi di delocalizzazione degli insediamenti produttivi ovvero la realizzazione di nuove ed alternative strutture, quali i più volte citati moduli abitativi temporanei;

b) la fase di definizione del piano degli affidamenti, a valle dell'individuazione del soggetto aggiudicatario, con conseguente definizione della filiera degli operatori che intervengono a qualsivoglia titolo nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto pubblico;

c) la fase di cantierizzazione delle opere. In tale fase vengono particolarmente in rilievo le disposizioni che regolano l'accesso ai cantieri compiuti dai Gruppi Interforze istituiti presso le Prefetture interessate, tuttora contenute nel d.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, in attesa della completa entrata in vigore del Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sempre in questo contesto assumeranno rilievo anche le "white list", previste dall'art. 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 74/2012 sulle quali si tornerà in seguito.

2. Controlli nella fase preliminare all'avvio ai lavori.

In questa fase, i controlli sono orientati a verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree destinate ad essere espropriate per la realizzazione delle opere pubbliche finalizzate alla ricostruzione, tra le quali vi rientrano anche i terreni su cui sono destinati ad insorgere i moduli temporanei abitativi per i diversi usi contemplati dal ripetuto decreto-legge n. 74/2012.

A tal fine, i Commissari delegati ovvero gli altri soggetti pubblici di cui si avvalgono per la realizzazione degli interventi – nella loro veste di stazione appaltante – forniscono, in formato elettronico, i piani particellari d'esproprio alle Prefetture territorialmente competenti che provvedono:

a) a svolgere le conseguenti verifiche antimafia anche per il tramite dei Gruppi Interforze;

b) a trasmettere i piani alla Direzione Nazionale Antimafia per gli aspetti conoscitivi di eventuale interesse, nonché al GIRER.

In un'ottica tesa a garantire la massima trasparenza delle procedure ablatorie, si evidenzia l'opportunità che i Commissari delegati comunichino alle Prefetture delle rispettive Regioni i criteri di massima sulla base dei quali si intende parametrare la misura dell'indennizzo, segnalando, inoltre, eventuali circostanze legate all'andamento del mercato immobiliare o altri fattori emergenti che possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri.

Resta naturalmente fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardano o siano intervenuti nel corso delle citate attività espropriative.

In una prospettiva di leale collaborazione istituzionale, le Prefetture territorialmente competenti potranno avvalersi dell'apporto consulenziale e della collaborazione delle articolazioni dell'Agenzia del territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione dell'indennizzo.

3. Controlli sugli affidamenti.

3.1 I soggetti del monitoraggio.

L'art. 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 74/2012 attribuisce ai Prefetti di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo un ruolo baricentrico per lo svolgimento dei controlli antimafia sia per ciò che concerne la ricostruzione "pubblica", sia per ciò che concerne la ricostruzione "privata".

Le esperienze sviluppatesi nel tempo hanno dimostrato come tale ruolo può essere espletato al meglio se l'azione di approfondimento delle specifiche situazioni è accompagnato da un interscambio continuo di informazioni e di esperienze.

Tale modulo d'azione consente non solo di mettere a fattor comune il patrimonio di conoscenze acquisito nelle realtà particolari - realizzando un'indispensabile visione di insieme delle dinamiche che interessano i singoli territori - ma anche di intraprendere iniziative congiunte e coordinate di prevenzione degli eventuali tentativi di ingerenza criminale.

È quindi auspicabile che, sin dall'inizio e con carattere continuativo, i Prefetti delle Province interessate avviino un costante confronto su questi argomenti in maniera che sia possibile garantire l'unitarietà d'azione e l'uniformità dei criteri valutativi che costituiscono ingredienti essenziali per la migliore efficacia del sistema di prevenzione amministrativa.

A queste iniziative si aggiunge naturalmente il contributo, in termini di diffusione di "buone prassi" e di apporto consulenziale, che potrà essere fornito, ove se ne ravvisi l'utilità, dal Comitato.

È, inoltre, fondamentale che le Prefetture, in particolare, tramite i Gruppi Interforze, attivino da subito un proficuo e stabile collegamento con il GIRER.

L'obiettivo da perseguire è quello della realizzazione di una costante e completa circolazione delle informazioni ai livelli operativi e, allo stesso tempo, di assicurare uno sviluppo delle azioni di controllo capaci di massimizzare le potenzialità offerte dalla pluralità e specializzazioni delle singole componenti del sistema di prevenzione ed al tempo stesso di evitare sovrapposizioni che sarebbero quanto meno diseconomiche.

Pure importante risulta il confronto che i Prefetti territorialmente competenti possono sviluppare e consolidare con le Autorità Giudiziarie dei rispettivi territori e in particolare con le Direzioni Distrettuali Antimafia, secondo una prospettiva che vede nelle misure di prevenzione amministrativa un possibile start up per eventuali iniziative della prevenzione giudiziaria e per l'esercizio dell'azione penale.

Su questo punto si rinvia alle indicazioni che saranno fornite nel prosieguo delle presenti Linee Guida.
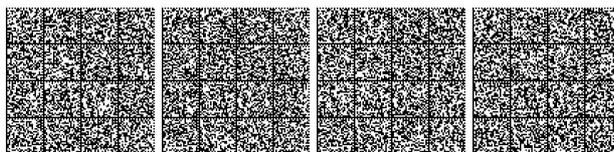
Sempre in questo contesto va evidenziata l'esigenza che l'attività dei Prefetti e degli altri organismi possa avvalersi dell'apporto di altri soggetti a vario titolo coinvolti (tra cui anche le parti sociali) nel processo di ricostruzione, nella "logica di rete" che ha ispirato l'attività del Comitato in questi anni.

3.2 Indirizzi generali per i Commissari delegati e gli altri soggetti aggiudicatori.

Sulla base delle esperienze maturate, anche in un contesto per molti versi analogo, quale quello dell'"emergenza Abruzzo", si ravvisa l'opportunità che i Commissari delegati (ovvero i soggetti di cui essi si avvalgono) per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione adottino alcune misure organizzative, capaci di agevolare l'azione di controllo "antimafia".

Più in dettaglio, appare necessario che i Commissari delegati prevedano la realizzazione presso le proprie strutture di un'Anagrafe degli esecutori (nel prosieguo solo "Anagrafe") accessibile alla Direzione Investigativa Antimafia, ai Gruppi Interforze delle Prefetture interessate, al GIRER nonché al Servizio Alta Sorveglianza Grandi Opere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente i soggetti e gli operatori economici aggiudicatari e affidatari, nonché ogni altro soggetto della "filiera delle imprese", come definita dall'art. 6 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

L'Anagrafe deve contenere le seguenti informazioni essenziali:

a) individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o operatore economico, con l'indicazione, tra gli altri dati, anche del numero di codice fiscale e di partita IVA;

b) tipologia e importo del contratto, subcontratto e subappalto, nonché l'indicazione del relativo CUP;

c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale dell'impresa, nonché relative al direttore tecnico;

d) annotazioni relative all'eventuale perdita del contratto, subcontratto o subappalto, con sintetica indicazione della connessa motivazione, nonché relative all'applicazione della relativa penale pecuniaria;

e) indicazione del conto corrente dedicato per le esigenze di tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

I Commissari delegati provvedono al popolamento dell'Anagrafe con la collaborazione dei soggetti di cui essi si avvalgono con i quali potranno essere assunti accordi per la definizione di specifiche intese.

Tale collaborazione, in quanto rivolta a soddisfare specifiche esigenze informative di tipo sistemico connesse a finalità antimafia, non determina l'insorgenza di alcun onere economico a carico dei Commissari delegati (ovvero dei soggetti di cui essi si avvalgono), nel senso che non importa alcuna variazione del prezzo, importo o valore del contratto, subcontratto o subappalto, né legittima alcuna richiesta in tal senso.

A questo proposito, occorre ricordare che l'art. 1, quinto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, stabilisce che le imprese, individuali o collettive, aggiudicatarie di contratti pubblici sono tenute a fornire notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o quote sociali.

All'osservanza di tale obbligo, per la violazione del quale è prevista la sanzione dell'arresto, sono tenute le imprese partecipanti a procedure ad evidenza pubblica con l'invio alla stazione appaltante dei modelli GAP; in tal senso la collaborazione di cui si è detto costituisce una particolare modalità di declinazione di tale obbligo, non costituendo alcun aggiuntivo aggravio per l'impresa.

Resta ferma la necessità per i Commissari delegati di inserire nei contratti di appalto e in tutti gli altri strumenti contrattuali della "filiera" una clausola tesa a sanzionare pecuniariamente i comportamenti non collaborativi relativamente alla formazione e all'aggiornamento dell'Anagrafe ed a prevedere la possibilità di rescissione del vincolo negoziale in caso di reiterati, ingiustificati e perduranti atteggiamenti ostruzionistici, anche se basati sulla mera inerzia.

3.3 Controlli antimafia.

Sulla scorta dei positivi risultati conseguiti nella prevenzione delle ingerenze criminali nei contesti già più volte rammentati, il Comitato ritiene fondamentale che i controlli antimafia si svolgano estendendo agli operatori economici aggiudicatari di appalti pubblici per la ricostruzione e a tutti gli appartenenti alla "filiera delle imprese" l'obbligo di assoggettarsi al regime delle informazioni antimafia, oggi disciplinato – fino all'entrata in vigore del Libro II del decreto legislativo n. 159/2011 – dagli artt. 4 del decreto legislativo n. 490/1994 e 10 del d.P.R. n. 252/1998.

Tali informazioni costituiscono, pertanto, l'unica ed esclusiva forma di accertamento antimafia per le fattispecie contrattuali e subcontrattuali, i subappalti, i cottimi, le prestazioni d'opera, i servizi, le forniture, indipendentemente dal loro importo, oggetto durata e da qualsiasi condizione o modalità di esecuzione.

L'accertamento delle cause ostative ad effetto interdittivo tipico (nel vigente quadro normativo *cfr.* art. 10, comma 7, lett. *a)*, *b)* e *c)* del d.P.R. n. 252/1998) determina l'impossibilità di stipulare il contratto o di autorizzare il subcontratto o subappalto, nonché, in caso di accertamento successivo alla stipula o autorizzazione, la perdita del contratto, del subcontratto o subappalto, dando luogo all'esercizio del recesso unilaterale o alla revoca dell'autorizzazione.

Accede alla sanzione della perdita del contratto l'applicazione di una penale pecuniaria, stabilita nella misura fissa del 5% dell'importo o del valore del contratto, subcontratto o subappalto (salvo diversa superiore aliquota pattuita tra i soggetti contraenti). Tale sanzione pecuniaria risponde ad un duplice ordine di ragioni:

a) da un lato, si ritiene che essa possa assolvere ad un'efficace azione dissuasiva, assolvendo, cioè, ad una funzione di deterrenza, generalmente appartenente ad ogni misura che aggredisca o minacci di aggredire l'ambito economico-patrimoniale del soggetto cui è potenzialmente rivolta una sanzione di tipo monetario;

b) dall'altro, essa viene ad ammortizzare le perniciose conseguenze derivanti alla parte in bonis dalla necessità di dover procedere alla sostituzione "in corsa" dell'impresa colpita da interdizione antimafia.

Sotto quest'ultimo profilo, la sanzione pecuniaria corrisponde a una forma di forfettaria liquidazione del danno, salvo che la parte lesa non lamenti un maggior pregiudizio per il cui riconoscimento restano naturalmente ferme le ordinarie tutele risarcitorie.

La perdita del contratto ne comporta la comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dei conseguenti adempimenti di competenza di quella Authority ivi compreso l'eventuale aggiornamento della Banca dati dei contratti pubblici.

3.4 Indirizzi per i Prefetti.

Come si è anticipato, il Comitato ravvisa la necessità che gli accertamenti antimafia sulle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici per la ricostruzione e sugli operatori economici della filiera siano svolti unicamente nella forma più stringente delle informazioni antimafia di cui agli artt. 10 del d.P.R. n. 252/1998 e 4 del decreto legislativo n. 490/1994 (e, in seguito, di cui agli artt. 90 e segg. del decreto legislativo n. 159/2011, quando il Libro II di tale decreto legislativo sarà entrato in vigore).

Considerata la vastità dell'area interessata dalla crisi sismica – e quindi dagli interventi di ricostruzione – si rileva l'opportunità di modulare le procedure di rilascio dei provvedimenti in questione in termini tali da corrispondere alla logica di massima urgenza che ispira gli interventi di ricostruzione pubblica e di garantire un approfondimento di livello maggiormente sistemico delle posizioni delle imprese coinvolte.

Al fine di coniugare al massimo livello queste esigenze, il Comitato ritiene che il rilascio delle informazioni antimafia – in deroga alle disposizioni vigenti - debba avvenire secondo il seguente modulo procedimentale che rispecchia quello già adottato in occasione della prima fase dell'"Emergenza Abruzzo" (*cfr.* Linee Guida pubblicate nella G.U.R.I. dell'8 luglio 2009, n. 156).

I cardini di tale modulo sono fondamentalmente tre:

a) consentire alle Prefetture di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo (nel prosieguo indicate anche come "Prefetture dell'area sismica") di disporre un quadro completo e costantemente aggiornato delle informazioni antimafia (interdittive o liberatorie) richieste e rilasciate, anche nei confronti di imprese aventi le proprie sedi legali in territori diversi dalle rispettive province;

b) garantire la piena circolazione delle informazioni rilevanti sia all'interno del circuito della prevenzione amministrativa (le Prefetture, la componente di polizia dei Gruppi Interforze, il GIRER, la rete dei Centri Operativi *DIA)*, sia in direzione dell'Autorità Giudiziaria;

c) garantire la speditezza dei procedimenti amministrativi, consentendo ai soggetti aggiudicatori di stipulare i contratti con le imprese affidatarie (o di autorizzare il ricorso ai subappalti) dopo una prima fase di accertamenti, tesi a verificare l'assenza delle situazioni di contiguità conclamata, salvaguardando comunque il potere di revocare gli appalti e i sub-affidamenti nelle ipotesi in cui l'esito degli accertamenti più complessi permetta di acclarare l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Conseguentemente, in parziale deroga alle previsioni recate dal ripetuto d.P.R. n. 252/1998, il rilascio delle informazioni antimafia nei riguardi delle imprese affidatarie di appalti pubblici e della relativa "filiera delle imprese" - come definita dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 187/2010 - avviene, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti Linee Guida, secondo la seguente procedura:

a) i soggetti aggiudicatori inoltrano le istanze di rilascio, corredate da tutti gli elementi conoscitivi richiesti dalle vigenti disposizioni, alla Prefettura dell'area sismica nel cui territorio devono essere eseguiti gli appalti di lavori, servizi e forniture finalizzati al processo di ricostruzione pubblica. Tale Prefettura, pertanto, viene ad assumere una funzione di hub, nel senso che essa è il punto in cui convergono le richieste di informazioni antimafia relative a tutte le imprese o tutti gli operatori economici della filiera e da cui partono verso i soggetti aggiudicatori tutte le comunicazioni delle risultanze emerse a seguito degli accertamenti espletati ai sensi dell'art. 10, comma 7, del d.P.R. n. 252/1998;

b) la Prefettura dell'area sismica, verifica, attraverso il collegamento con il CED ex art. 8 della legge n. 121/1981, l'assenza, nei confronti dei soggetti dell'impresa indicati dall'art. 2 del d.P.R. n. 252/1998, delle cause ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 e all'art. 10, comma 7, lett. *a)* e *b)*, del d.P.R. n. 252/1998. Se la consultazione del CED evidenzia:

l'assenza di tali situazioni, la Prefettura dell'area sismica rilascia una liberatoria provvisoria al soggetto aggiudicatore. Tale liberatoria provvisoria sarà sufficiente al soggetto aggiudicatore per stipulare il contratto sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 252/1998;

l'esistenza di iscrizioni che attestano taluna delle predette situazioni, la Prefettura dell'area sismica provvederà, con la massima urgenza, a verificarne l'attualità, acquisendo, per il tramite degli Organi di polizia, i pertinenti certificati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti o comunque la documentazione idonea ad attestare lo stato e gli esiti dei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione. Se la documentazione così ottenuta conferma la ricorrenza di taluna delle predette situazioni, la Prefettura dell'area sismica - ove sia stata accertata l'esistenza di situazioni di cui agli artt. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, e 10, comma 7, lett. *a)* e *b)* del d.P.R. n. 252/1998 - emette immediatamente un'informazione antimafia interdittiva (anche se l'impresa ha sede legale in altra Provincia), dandone comunicazione agli Organi di polizia rappresentati in seno al Gruppo Interforze, al GIRER, alla Direzione Nazionale Antimafia ed alla Direzione Distrettuale Antimafia, competente per il proprio territorio, nonché alla Prefettura del luogo di sede legale dell'impresa(1);

c) esaurita questa fase(2), la Prefettura dell'area sismica dà corso agli accertamenti finalizzati a verificare l'eventuale esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'operatore economico esaminato. A questo fine:

se l'impresa ha sede nel proprio territorio, la Prefettura dell'area sismica attiva gli Organi di polizia territoriali (Questura, Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza), nonché il Centro Operativa DIA di riferimento. Di tali attivazioni deve essere informato, per opportuna conoscenza, il GIRER, per le attività di analisi di competenza di quest'Organismo che potrà comunicare alle Prefetture interessate eventuali contributi di approfondimento utili ai fini delle determinazioni finali;

se l'impresa ha la propria sede legale in un'altra Provincia, la Prefettura dell'area sismica attiverà quella competente territorialmente per tale luogo. Anche in questo caso è importante che la Prefettura dell'area sismica tenga al corrente dell'avvio dell'istruttoria il GIRER e il Centro Operativo DIA di riferimento della Prefettura di sede legale dell'impresa, ciò anche a guadagno dei tempi di svolgimento degli accertamenti. Sulla base di tali indicazioni, la Prefettura del luogo di sede legale dell'impresa provvede a svolgere gli accertamenti del caso;

al termine degli accertamenti, la Prefettura dell'area sismica (ovvero quella del luogo di sede legale dell'impresa), dopo aver eventualmente acquisito il contributo di analisi del Gruppo Interforze, adotta il provvedimento definitivo. La Prefettura del luogo di sede legale trasmette il provvedimento finale alla Prefettura dell'area sismica;

la Prefettura dell'area sismica notifica il provvedimento finale adottato (da essa o dalla Prefettura del luogo di sede legale) al soggetto aggiudicatore, nonché agli Organi di polizia territoriali, al Centro Operativo DIA di riferimento ed al GIRER.

Se viene emessa un'informazione antimafia interdittiva, la Prefettura dell'area sismica provvederà ad inviarne tempestivamente copia, per un'opportuna informazione, alla Direzione Nazionale Antimafia ed alla Direzione Distrettuale Antimafia competente per il proprio territorio. Resta, naturalmente, ferma la possibilità per i Prefetti dell'area sismica di inviare, previe opportune intese, copia di tali provvedimenti anche ad altri Uffici del Pubblico Ministero.

L'eventuale successivo accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa determina l'insorgenza della necessità dell'interruzione del rapporto contrattuale e di conseguenza la perdita del contratto, dando luogo all'esercizio della facoltà di recesso unilaterale ovvero alla revoca dell'autorizzazione del subappalto. A tale conseguenza, si aggiungeranno quelle di natura pecuniaria di cui si è detto al punto 3.3.

Al riguardo, si rammenta che resta fermo il carattere facoltativo dell'intervento caducatorio effettuato ex post, conformemente alla previsione recata dall'art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 252/1998. Va comunque rilevato, a chiarimento del soggetto aggiudicatore, come tale facoltà incontri, per la natura stessa dei controlli antimafia che rappresentano «un presidio avanzato di prevenzione», un margine invero ristrettissimo di applicazione.

È, infatti, da ritenere di regola prevalente l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presiede ai poteri interdittivi antimafia. Il sacrificio di tale interesse può risultare giustificato, quindi, solo quando stringenti ragioni di opportunità e convenienza amministrativa richiedano di non interrompere un servizio essenziale difficilmente rimpiazzabile in tempi rapidi o a completare un'opera in corso di ultimazione.

A questi principi si richiama, positivizzandoli, anche la disciplina del Libro II del decreto legislativo n. 159/2011, destinata ad entrare in vigore in futuro.

Il Comitato, inoltre, in linea di continuità con le Linee Guida del 2005, conferma l'esigenza che le attività di controllo antimafia debbono guardare al contesto ambientale in cui l'intervento viene a calarsi, di modo che le verifiche non vanno limitate esclusivamente alla platea dei soggetti imprenditoriali che partecipano ai lavori in forza di un rapporto contrattuale - il che comporterebbe ex se l'effettuazione di controlli antimafia - bensì vanno estese ad ambiti anche esterni a quella platea da cui possa comunque essere veicolato il pericolo di infiltrazione mafiosa.

In questo senso, il Comitato, attesa la natura degli interventi di ricostruzione da realizzarsi in questa fase, ritiene opportuno che i Prefetti dell'area sismica avviino, d'intesa con il GIRER, un monitoraggio delle cave maggiormente prossime alle aree di cantiere.

L'attività in questione dovrà essere svolta in necessaria collaborazione con gli organi regionali, ed eventualmente provinciali, competenti, ai quali andrà richiesto un quadro informativo esauriente circa i soggetti concessionari, allo scopo di accertare l'effettiva titolarità delle attività estrattive.

Il monitoraggio andrà eseguito anche con riferimento alle attività comunque connesse alla rimozione e smaltimento dei materiali provenienti dalle demolizioni, nonché connesse con il cosiddetto «ciclo del cemento».

In questi ambiti particolare attenzione dovrà essere rivolta ai soggetti che dispongano di siti di smaltimento di materiali di risulta, di imprese di betonaggio e di frantumazione, ecc., ancorché, come si è detto, essi risultino formalmente estranei a rapporti contrattuali, anche indiretti, con il soggetto aggiudicatore.

Nel caso in cui le attività di monitoraggio evidenzino risultanze negative, corrispondenti, in sostanza, alle condizioni che giustificano il rilascio di informazioni interdittive, occorrerà informarne il soggetto aggiudicatore perché, ai fini di una più efficace ed estesa rete di prevenzione antimafia, inibisca i soggetti e gli operatori economici interessati dall'intrattenere rapporti di fornitura, approvvigionamento, ecc. con le

---

(1) Come è noto, l'art. 10, comma 7, lett. a) e b) fa riferimento, tra l'altro, a provvedimenti giurisdizionali (anche solo cautelari) per delitti che non sempre sono automaticamente riconducibili alla criminalità mafiosa. In presenza di tali situazioni è quindi opportuno che la disamina non si limiti alla verifica dell'attualità della segnalazione rinvenibile nel CED Interforze, ma si estenda anche alla natura del fatto-reato contestato o per cui è intervenuta la condanna non definitiva, attraverso l'acquisizione dei provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria. Tale accertamento – finalizzato ad evitare un'applicazione delle cautele antimafia che potrebbe essere impropria (cioè a situazioni certamente non commendevoli ma di fatto non idonee a consentire di desumere l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa) – potrà essere condotta nel "segmento" della procedura qui descritta finalizzato alla verifica della sussistenza delle situazioni di cui all'art. 10, comma 7, lett. c. del ripetuto D.P.R. n. 252 del 1998.

(2) L'accertamento di eventuali cause ostative riconducibili alla lettera c) dell'art. 10, comma 7, del d.P.R. n. 252/1998 assume, pertanto, un carattere dinamico, svincolato dalla necessità di invocare quei motivi di «particolare complessità» di cui fa cenno l'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998. Ne deriva ancora che, nel caso di specie, non occorrerà che il Prefetto effettui la comunicazione prevista nella citata disposizione, né che il soggetto aggiudicatore osservi il termine indicato dallo stesso art. 11 al successivo comma 2.

imprese controindicate, provocando, in tal modo, quell'effetto di isolamento che appare il solo possibile ed efficace rimedio verso un siffatto rischio di infiltrazione criminale.

Ai fini dello svolgimento dei controlli antimafia illustrati nel presente paragrafo, si ritiene che andrà pienamente valorizzato il ricorso all'intero ventaglio degli strumenti antimafia di cui dispone il Prefetto.

Tra questi si sottolinea l'importanza sia dei poteri di derivazione ex altocommissariale previsti dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e delegati ai Prefetti dal Ministro dell'interno, sia dei poteri conoscitivi sullo svolgimento delle gare d'appalto previsti dall'art. 14, commi 3-*bis* e seguenti del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

3.5 Indicazioni per il GIRER.

Il decreto del Ministro dell'interno prevede che il GIRER svolga le proprie attività di analisi e monitoraggio anche secondo le indicazioni fornite dal Comitato (art. 2, comma 1, lett. e del citato decreto ministeriale).

Premesso che indicazioni di tenore operativo saranno fornite all'esito dei periodici incontri che il Comitato organizzerà in questa materia, si ritiene - fatti salvi gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - in questo contesto di fornire alcuni suggerimenti di coordinamento informativo.

Si evidenzia, in particolare, l'utilità che il GIRER sviluppi un costante dialogo, anche in termini di scambi di esperienze, con gli altri Gruppi Interforze costituiti per le esigenze di prevenzione delle infiltrazioni criminali in altri contesti.

Tale dialogo potrà infatti risultare utile per acquisire le eventuali conoscenze già consolidate in relazione alle singole posizioni da approfondire, accelerando in tal modo la fase di analisi e di comunicazione.

3.6 Indicazioni per lo svolgimento dei controlli antimafia relativamente alle imprese con sede legale all'estero e prive di un'organizzazione stabile sul territorio dello Stato.

Con riferimento agli operatori economici stranieri, comunitari ed extracomunitari, si è posto nel recente passato qualche interrogativo circa la possibilità di eseguire nei confronti di detti operatori accertamenti antimafia nella forma più rigorosa delle informazioni prefettizie e, dunque, di estendere ad essi le disposizioni dettate nella specifica materia dalla legislazione nazionale.

Questa particolare fattispecie trova un'espressa considerazione nello schema di decreto legislativo recante correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 159/2011 che, nel momento del varo delle presenti Linee Guida, è ancora al vaglio delle Commissioni Parlamentari di merito per il prescritto parere.

In attesa della definitiva emanazione di questo provvedimento, si ritiene che i controlli antimafia sulle imprese prive di una sede secondaria sul territorio dello Stato potranno essere effettuati secondo le modalità indicate da questo Comitato in occasione dell'«emergenza Abruzzo» e più specificamente nelle Linee Guida pubblicate nella G.U.R.I. del 12 agosto 2010, n. 187, consultabili anche sul sito internet del Ministero dell'interno, nella sezione dedicata al Comitato, accessibile dalla home page.

4. Controlli sulla fase di cantierizzazione.

4.1 Indirizzi per il monitoraggio delle attività di cantiere.

Nell'indicata direzione appare necessario che anche per gli interventi della ricostruzione venga attuata l'esperienza del «Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere», sulla scorta di quanto già sperimentato per altre importanti realizzazioni comprese nel Piano Infrastrutture Strategiche (PIS), ed in coerenza con le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 136/2010 e le modalità stabilite dalla già citata deliberazione CIPE n. 58 del 2011.

Come è stato già specificato, a partire dalle linee-guida di carattere generale del 2005, la fase di cantierizzazione dell'opera appare particolarmente delicata in quanto, con riferimento ad essa, vengono a manifestarsi pressioni a carattere estorsivo, talora condotte con metodi violenti e con danno a persone e cose.

In relazione a tale specifico rischio appare necessario che siano fatti oggetto di attenta valutazione i piani coordinati di controllo del territorio onde verificare, in relazione alla dislocazione delle aree di cantiere e alla mappatura dei rischi, l'esigenza di possibili modifiche o integrazioni del dispositivo di controllo territoriale.

Il cennato sistema si impernia sull'implementazione, oltre che dell'Anagrafe (vedi *supra* paragrafo 3.2 di questa Parte), anche di una seconda sezione di un data-base destinato a raccogliere il piano delle informazioni (anche detto "settimanale di cantiere") relative:

a) alle ditte che intervengono sul cantiere, a qualunque titolo risultino coinvolte;

b) ai mezzi impiegati, indicandone gli estremi identificativi e il nominativo del proprietario;

c) al personale delle ditte la cui presenza è prevista in cantiere nell'arco di validità temporale del piano, con relativa indicazione nominativa (peraltro, dovrà essere ribadita l'obbligatorietà della dotazione e utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui agli artt. 18 del decreto legislativo n. 81/2008 e 5 della legge n. 136/2010). Nell'ambito di queste misure potrà essere valutata anche la possibilità di introdurre strumentazioni di oggettiva rilevazione del tempo lavorato, utilizzando la tessera di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010, anche con finalità di cartellino "marcatempo" per le rilevazioni della presenza oraria e per le conseguenti utilizzazioni;

d) alle persone che, per motivi diversi da quelli indicati al punto precedente, risultino comunque autorizzate all'accesso in cantiere.

La gestione di tale seconda sezione è affidata alla responsabilità dell'impresa affidataria principale o concessionaria, che all'uopo individua un proprio referente di cantiere, che provvede, con cadenza settimanale, agli inserimenti dei dati.

Il piano di informazioni è trasmesso in formato elettronico a cura del referente ogni venerdì antecedente alla successiva settimana lavorativa, per il tramite delle Prefetture interessate dalle opere, alle rispettive Forze di polizia territoriali e alla direzione dei lavori mediante interfaccia web. Le Forze di polizia territoriali provvedono al riscontro dei dati; nel caso vengano rilevate anomalie o altre evidenze ritenute d'interesse, le Prefetture interessate investono il Gruppo interforze per l'esame.

Per assicurare il concreto rispetto del piano di informazioni, e, conseguentemente, preservarne l'efficacia, è altresì necessario che il referente di cantiere comunichi senza ritardo ogni eventuale variazione che dovesse intervenire relativa ai dati già inseriti nel piano stesso.

È opportuno, inoltre, che vengano previsti incontri periodici tra il referente di cantiere e il Gruppo interforze per procedere ad aggiornamenti di situazione e allo sviluppo di focal point.

Sempre nel contesto di queste misure potrà essere valutata la possibilità di implementare soluzioni di monitoraggio delle attività di cantiere già positivamente sperimentate nei territori dell'area sismica e che soddisfino le caratteristiche sopra descritte o le arricchiscano ulteriormente.

Quanto al tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera, tale esigenza corrisponde, in effetti, alla considerazione secondo cui la pressione criminale viene talora ad interferire anche nelle attività di reclutamento di unità lavorative, rappresentando una forma di mascheramento di indirette pratiche di carattere estorsivo.

In ogni caso, tale forma di monitoraggio può senz'altro infrenare fenomeni di sfruttamento e di caporalato, con connessa evasione/elusione della normativa di protezione sociale, spesso sintomatici di ingerenze di natura criminale.

Per queste finalità potranno essere anche valorizzate le risultanze desunte da accordi tra le parti riguardanti versioni più avanzate dei documenti attestanti non solo la regolarità della posizione delle imprese, ma anche la congruità dei versamenti dei contributi previdenziali in relazione al costo complessivo dell'opera.

A questo proposito, si raccomanda l'attuazione delle forme di monitoraggio dei flussi della manodopera impegnata nelle opere di ricostruzione individuate dalla delibera del CIPE n. 58 del 3 agosto 2011, pubblicata nella G.U.R.I. del 4 gennaio 2012.

Ci si riferisce, in particolare, all'istituzione presso ciascuna Prefettura dell'area sismica di appositi tavoli di monitoraggio, presieduti dai Gruppi Interforze, che vedono il coinvolgimento delle OO.SS. dei lavoratori edili, nonché dei rappresentanti della Direzione Territoriale del Lavoro.

Tali tavoli opereranno secondo il modello già previsto dalle Linee Guida diramate dal Comitato per l'EXPO 2015 di Milano, consultabili al sito internet del Ministero dell'Interno nella Sezione dedicata al Comitato stesso (si veda, in particolare, il punto 2.3 delle Linee Guida per l'EXPO 2015). Presso di essi, tra l'altro, potranno essere esaminate anche questioni di ordine generale inerenti al contrasto dei fenomeni di sfruttamento del lavoro, sanzionati dall'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
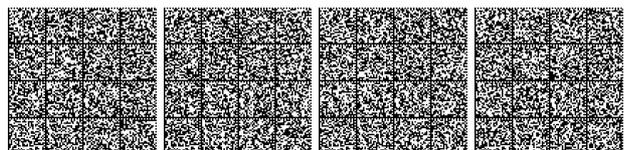
4.2 Accessi ai cantieri.

Nella fase di esecuzione degli interventi vengono all'evidenza esigenze di sicurezza delle attività di cantiere e di tracciabilità dei mezzi e delle persone legittimate ad accedere nelle aree di lavoro.

Lo strumento fondamentale di controllo di questi aspetti è costituito, come noto, dagli accessi ai cantieri, disposti dai Prefetti nel cui territorio insistono i lavori o l'opera da realizzare ed operati dai Gruppi Interforze secondo le modalità stabilite dall'art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 490/1994 e dal d.P.R. n. 150/2010 (in seguito dall'art. 93 del decreto legislativo n. 159/2011), nonché dal decreto ministeriale 14 marzo 2003.

A questo riguardo, si segnala l'opportunità che tali iniziative di controllo siano avviate da subito dai Prefetti, in modo da scongiurare sul nascere tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici.

In particolare, appare opportuno che, nello specifico contesto dell'Emilia Romagna, gli accessi si concentrino sugli interventi di ricostruzione pubblica indicati come prioritari, a cominciare da quelli relativi all'edilizia scolastica, per cui si sono già concluse le previste procedure di gara.

4.3 Tracciabilità dei flussi finanziari.

I flussi finanziari derivanti dagli appalti pubblici della ricostruzione sono comunque soggetti agli obblighi di tracciabilità stabiliti dalla legge n. 136/2010.

Tali obblighi rispondono all'esigenza di garantire la trasparenza del "percorso" del denaro pubblico al fine di consentire di individuare, anche a distanza di anni, i "percettori" di tali erogazioni e di prevenire forme di riciclaggio o comunque di captazione di risorse finanziare da parte di soggetti economici legati agli ambienti della criminalità organizzata.

Nel sottolineare l'importanza di questi strumenti conoscitivi, si evidenzia la necessità che gli Organi di polizia laddove riscontrino, anche all'esito degli accessi ai cantieri, violazioni degli obblighi di tracciabilità provvedano, esperiti gli opportuni accertamenti, ad elevare il verbale di contestazione delle infrazioni riscontrate, curandone il contestuale inoltro al Prefetto per le conseguenti determinazioni da adottarsi secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4.4 Elenchi di fornitori di prestatori di beni e servizi ("white list").

L'art. 5-*bis*, commi da 1 a 3, del ripetuto decreto-legge n. 74/2012 prevede l'istituzione, presso ciascuna Prefettura dell'area sismica, di "white list" nelle quali possono iscriversi gli operatori economici operanti nei settori indicati, previa verifica dell'assenza di controindicazioni sul piano della contiguità mafiosa da accertarsi secondo le modalità previste per il rilascio delle informazioni antimafia.

Si tratta di disposizioni che intendono agevolare i soggetti aggiudicatari nella scelta degli operatori economici cui conferire i subappalti e che si colloca nell'alveo di una serie di iniziative tese a premiare le imprese virtuose.

Il recentissimo decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 – che, come detto, nel momento in cui sono adottate le presenti Linee Guida è ancora in via di conversione – ha rafforzato ulteriormente tali disposizioni.

Difatti, la nuova versione del comma 1 del citato art. 5-*bis* introduce chiaramente effetti sollecitatori ai fini del popolamento delle "white list", prevedendo che per la selezione degli operatori economici e le attività imprenditoriali indicate al comma 2 dello stesso art. 5-*bis*, come integrato dal ripetuto decreto-legge n. 174/2012, non si potrà prescindere quanto meno dall'avvenuta presentazione delle relative domande di iscrizione. Tali effetti sollecitatori si riferiscono alle imprese, anche subappaltatrici, impegnate sia nella ricostruzione pubblica, sia nella ricostruzione privata.

La novità introdotta implicherà un surplus di attività a carico delle Prefetture dell'area sismica, chiamate a svolgere accertamenti nella forma delle informazioni antimafia nei confronti di una "platea" più ampia di soggetti. Si auspica, quindi, che siano adottate le opportune misure per garantire la sostenibilità amministrativa di tale surplus e un'adeguata risposta in termini di performance.

Il citato art. 5-*bis*, al comma 6, stabilisce che l'iscrizione e la conservazione delle "white list" avvenga con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011 relativo alla costituzione di analoghi elenchi di fornitori per l'"emergenza Abruzzo".

Alla luce di ciò e considerate le novità introdotte dal ricordato decreto-legge n. 174/2012 in via di conversione, si ritiene di dover confermare i suggerimenti applicativi già formulati dal Comitato proprio in relazione all'applicazione di tale decreto per lo specifico contesto della ricostruzione abruzzese.

Ciò premesso, occorre precisare che, sul piano soggettivo il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede all'articolo 3, comma 1, che negli elenchi possono iscriversi le imprese esercenti talune attività a rischio che, per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del maggio scorso si identificano in quelli indicati nel più volte evocato art. 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 74/2012.

L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al comma 2 precisa che le verifiche miranti ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del d.P.R. n. 252/1998, sono eseguite dal Prefetto della provincia in cui ha sede l'impresa interessata all'iscrizione.

Ne discende che negli elenchi che dovranno essere costituiti presso le Prefetture delle Province dell'area sismica possono anche iscriversi imprese che non hanno sede in nessuna delle citate province interessate dagli interventi di ricostruzione post-sisma.

Conformemente a quanto previsto dall' art. 4 del ripetuto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'iscrizione è disposta dal Prefetto che riceve l'istanza, il quale esegue le verifiche anche attivando il Prefetto competente se l'impresa abbia sede in altra provincia.

Si puntualizza che tale ultima autorità dovrà effettuare le verifiche in questione secondo criteri operativi di particolare incisività.

A questo proposito si sottolinea l'importanza che:

come sempre, siano coinvolti nell'istruttoria i competenti Uffici e Comandi territoriali delle Forze di polizia a competenza generale, nonché il Centro Operativo DIA di riferimento;

gli esiti dell'istruttoria svolta formino oggetto di analisi da parte del Gruppo Interforze che potrà così fornire un apporto al Prefetto della provincia in cui è ubicata la sede legale dell'impresa.

Inoltre, per non disperdere il principio di concentrazione informativa, di cui si è già detto al precedente paragrafo 3.4 di questa Parte, le risultanze così acquisite dalla Prefettura della provincia dove ha sede legale l'impresa andranno integralmente trasmesse alla Prefettura del "cratere sismico" che ha ricevuto l'istanza.

Le Prefetture interessate potranno coinvolgere nell'*iter* istruttorio il GIRER per eventuali contributi di analisi o di approfondimento informativo.

Concluso l'*iter* istruttorio, la Prefettura dell'area sismica che ha ricevuto l'istanza potrà disporre l'iscrizione dell'operatore economico ovvero, qualora emergano situazioni di controindicazione, il rigetto dell'istanza, come previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2011.

Dell'avvenuta iscrizione o del rigetto, la Prefettura del "cratere sismico" provvederà, inoltre, a darne comunicazione sia all'impresa interessata, sia alla Prefettura nella cui provincia è ubicata la sede legale della medesima impresa, conformemente alle disposizioni dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri detta specifiche disposizioni per la revisione periodica degli elenchi in questione, secondo un procedimento connotato da tratti di accentuata dinamicità che consentono di tenere conto in progress dei possibili elementi di rilievo riguardanti la vita dell'impresa stessa.

In questo senso, si inquadra la previsione del comma 4 che pone a carico delle ditte iscritte l'obbligo di segnalare le variazioni degli assetti proprietari e gestionali intervenuti durante il periodo di iscrizione.

Per il buon funzionamento di questo innovativo sistema è necessario, nell'ottica del sistema di rete di monitoraggio postulato dal decreto ministeriale 14 marzo 2003, un approccio proattivo non solo da parte delle Prefetture del "cratere", ma anche da parte delle Prefetture nelle cui circoscrizioni le ditte iscritte hanno la propria sede legale.

In questo senso, appare fondamentale che queste ultime segnalino alla Prefettura presso cui è iscritto l'operatore economico ogni situazione di possibile rilievo a fini antimafia, tra le quali rivestono una primaria importanza i provvedimenti interdittivi.

Si attira, inoltre, l'attenzione sulla previsione dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2011 che stabilisce il principio di interconnessione e di libera consultabilità delle "white list".

La disposizione tende evidentemente ad agevolare la conoscibilità dell'esistenza dell'iscrizione negli elenchi conservati presso ogni Prefettura interessata, in modo da evitare alle imprese di doverla richiedere per ciascuna Provincia dove intende operare e alle Prefetture di ripetere accertamenti che sono stati già svolti.

In tal modo, il sistema tende a garantire un'efficacia ultraprovinciale alle "liste" in questione, nel senso che l'iscrizione in esse avrà validità per tutti gli ambiti interessati dalla ricostruzione "post sisma".

Pertanto, nelle more della realizzazione delle citate interconnessioni, si raccomanda che ciascuna Prefettura dell'area sismica provveda a:

attivare sui propri siti internet apposite sezioni dedicate alle "white list". In considerazioni delle novità recate dal ripetuto decreto-legge n. 174/2012, tali sezioni devono essere articolate in due parti: la prima destinata a fare stato delle imprese iscritte, la seconda destinata a fare stato delle imprese che abbiano richiesto l'iscrizione e nei confronti delle quali non si sia ancora concluso il relativo procedimento. I soggetti ai quali sia stata negata l'iscrizione dovranno essere contestualmente cancellati dall'elenco dei richiedenti;

comunicare alle altre Prefetture della stessa area sismica le imprese iscritte. Queste ultime provvederanno ad inserirle nei propri elenchi, con la precisazione della Prefettura che ha disposto l'iscrizione.

In considerazione degli effetti che il decreto-legge n. 174/2012 attribuisce alle "white list", è onere della stazione appaltante e dei soggetti che conferiscono sub-incarichi consultare periodicamente i siti internet delle Prefetture dell'area sismica per verificare che gli operatori economici della filiera conservino i presupposti antimafia richiesti dallo stesso decreto-legge n. 174/2012.

Si segnala, infine, che il Comitato ha recentemente esaminato la questione se possano essere iscritte nelle "white list" imprese nei cui confronti emergono situazioni suscettibili di essere segnalate dai Prefetti alla stazione appaltante o a ad altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 1-*septies* del citato decreto-legge n. 629/1982.

Sull'argomento, il Comitato ha espresso, il 25 maggio 2012, alcuni indirizzi contenuti in un parere, cui si fa rinvio, diretto al Prefetto dell'Aquila e consultabile presso il sito internet del Ministero dell'Interno, nella sezione dedicata al Comitato (e più in particolare alla voce "pareri del Comitato").

PARTE III

Prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli interventi di ricostruzione commissionati dai privati e finanziati con fondi pubblici

1. Premessa.

Sulla scorta delle esperienze maturate in occasione dell'"emergenza Abruzzo", l'art. 5-*bis*, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 74/2012, come integrato dal decreto-legge n. 174/2012, estende i controlli antimafia anche ai lavori di ricostruzione affidati dai privati con l'impiego dei contributi pubblici previsti dal medesimo decreto-legge.

Il Legislatore ha, in tal modo, riconosciuto l'esigenza di omogeneizzare i controlli antimafia relativi ai due "segmenti" (quello demandato all'iniziativa pubblica e quello demandato all'iniziativa privata) sui quali si svilupperà il processo di ricostruzione.

In questo senso la cennata disposizione, in considerazione della rilevante entità delle erogazioni pubbliche previste per gli interventi di risanamento degli edifici di proprietà di soggetti privati ha individuato due linee d'azione:

a) la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni pubbliche concesse ai privati per la ricostruzione (comma 5);

b) i controlli antimafia sugli interventi di ricostruzione commissionati dai privati con l'impiego dei fondi pubblici, da attuarsi secondo il modello definito dal Comitato con le presenti Linee Guida (comma 4) e tenendo conto degli effetti sollecitatori che anche su questo segmento della ricostruzione dispiegano le "white list".

È opportuno precisare che tali misure si aggiungono ai controlli ordinari già previsti dall'ordinamento e che trovano applicazione relativamente alla concessione di contributi destinati alle imprese.

A questo proposito, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla recente sentenza n. 19 emessa il 16 aprile 2012 dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Con tale pronuncia, il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha preliminarmente osservato che sia le norme oggi vigenti (segnatamente l'art. 4 e l'Allegato 3 del decreto legislativo n. 490/1994) sia quelle destinate ad entrare in vigore in futuro (il combinato disposto degli artt. 67, 88 e 91 del decreto legislativo n. 159/2011) definiscono, con formule linguistiche identiche, i casi in cui la concessione di fondi pubblici a soggetti imprenditoriali è assoggettata ai controlli antimafia.

Più in dettaglio, le citate disposizioni richiedono l'acquisizione della documentazione antimafia per i "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi dallo Stato, o da altri enti pubblici o dalle Comunità europee".

L'ampia formula utilizzata dal Legislatore consente di ricomprendere nelle fattispecie assoggettate a controllo non solo le sovvenzioni che hanno una finalità di "arricchimento" dell'operatore economico, ma anche quelle che hanno una finalità più prettamente compensativa o di indennizzo per le perdite subite.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato che questa conclusione è rafforzata anche da argomenti di ordine sistematico desumibili dal diritto penale e, più in particolare, dall'art. 316-*ter* c.p.

Questa disposizione perimetra l'elemento oggettivo del delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato con una formula del tutto analoga a quella utilizzata dal decreto legislativo n. 490/1994 sopra riportata ed anche la Corte di Cassazione ne postula un'interpretazione in senso ampio che prescinde dalla natura e dalle finalità sottostanti all'erogazione pubblica o al vantaggio economico riconosciuto al privato (Corte Cassazione, Sezioni Unite 16 dicembre 2010, n. 7537).

Si rassegna quest'evoluzione giurisprudenziale alla particolare attenzione dei Commissari delegati e ai soggetti di cui si avvarranno per gli adempimenti antimafia da espletarsi in relazione alla concessione dei contributi e degli altri benefici previsti dall'art. 3 del decreto-legge n. 74/2012 a favore delle imprese danneggiate in vario modo dalla crisi sismica del maggio scorso.

Per quanto concerne gli altri aspetti del modello di controllo antimafia da attuarsi in relazione alla ricostruzione privata, il Comitato ritiene di dover formulare gli indirizzi riportati nei paragrafi seguenti.

2. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 74/2012 assoggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche a favori di soggetti privati per l'esecuzione di interventi di ricostruzione e ripristino. Tali obblighi – viene precisato al successivo comma 6 – sono attuati secondo le particolari modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011 relativo alla ricostruzione delle località dell'Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

In particolare, l'art. 2 di quest'ultimo provvedimento stabilisce che i soggetti privati nell'impiego delle citate provvidenze devono effettuare i pagamenti, utilizzando bonifici bancari o postali o altri mezzi idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Sui suddetti strumenti di pagamento deve essere riportato il Codice Unico di Progetto (CUP).

A questo proposito si evidenzia che, in virtù della citata disposizione, deve considerarsi vietata la possibilità di effettuare pagamenti per gli interventi di ricostruzione e ripristino in denaro contante, salvo quelli inferiori all'importo di mille euro, consentiti in virtù di quanto stabilito dal rinvio all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 operato dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2011. Come pure non può ritenersi ammessa l'effettuazione di pagamenti con particolari forme di moneta elettronica (card based e-money e software based e-money).

Anche lo strumento dell'assegno bancario, ancorché rechi la clausola di «non trasferibilità», sembra non corrispondere appieno al requisito in discorso: infatti, se appare possibile che sul retro del titolo venga annotata l'informazione aggiuntiva connotante l'operazione finanziaria, non altrettanto può dirsi per la registrazione e la conservazione in forma sistemica dell'informazione finanziaria aggiuntiva, allorché l'assegno venga presentato allo sportello per l'incasso o accettato in versamento.

Resta impregiudicata l'ipotesi che un'impresa che abbia partecipato ai lavori e risulti creditrice di una somma di denaro relativa alla prestazione resa, possa procedere all'incasso di tale somma e chiedere alla propria banca di appoggio, previo accordo con la controparte, l'emissione di una RiBa (Ricevute Bancarie Elettroniche), con l'avvertenza e a condizione, tuttavia, che il relativo flusso elettronico delle informazioni venga predisposto per la registrazione del codice identificativo dell'operazione, ossia dell'informazione tracciante.

Nel sistema delineato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011 il CUP costituisce "l'informazione tracciante" che permette di ricostruire il percorso del denaro pubblico erogato.

Il CUP è assegnato tramite il sistema gestito dall'apposita Struttura di supporto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
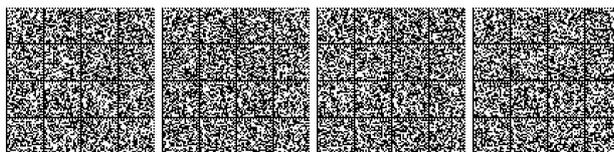
Il Comitato osserva che l'attuazione del sistema di tracciabilità deve avvenire con modalità tali da evitare ogni possibile aggravio non necessario a carico dei privati.

Pertanto, il CUP sarà richiesto per ogni singolo intervento di ricostruzione dai Commissari delegati o dai soggetti di cui essi si avvalgono alla citata Struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si evidenzia a questo proposito che – come già positivamente sperimentato in occasione dell'"emergenza Abruzzo" – potranno essere rivolte alla citata Struttura di supporto, per via telematica, richieste cumulative che saranno evase nell'arco delle ventiquattro ore.

I Commissari delegati ovvero i soggetti di cui essi si avvalgono provvedono a comunicare i CUP rilasciati agli interessati, in modo da consentire loro di soddisfare gli obblighi di tracciabilità, secondo le specifiche disposizioni che regolano la materia.

Si evidenzia che il citato art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011 fa espresso riferimento alla tracciabilità dei pagamenti che il privato percettore delle provvidenze pubbliche effettua a favore delle imprese con le quali ha stipulato il contratto di appalto delle opere di ricostruzione e ripristino.

Questo sistema può essere utilmente completato attraverso una forma di collaborazione pubblico-privato, già attuata sulla base degli indirizzi espressi dal Comitato, nel contesto dell'"emergenza Abruzzo" che consente di estendere gli obblighi di tracciabilità finanziaria anche agli altri operatori economici della filiera aventi causa dall'appaltatore (subaffidatari).

Tale accorgimento consiste nell'inserimento nei contratti di appalto della clausola di tracciabilità con la quale l'appaltatore si impegna ad eseguire i pagamenti a valle con le stesse modalità di trasparenza, pena la possibilità per il committente di rescindere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Si annota, infine, che il ripetuto art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011 prevede che le violazioni del divieto di effettuare pagamenti in contanti pari o superiori ai mille euro (soglia stabilita dall'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) è punita con la sanzione pubblicistica di cui all'art. 58, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011 nulla dispone invece relativamente alle violazioni degli obblighi di tracciabilità perpetrate attraverso l'utilizzazione di strumenti di pagamento che non consentono di ricostruire il percorso del denaro pubblico per i motivi sopra illustrati, ovvero senza l'utilizzazione del conto corrente dedicato.

Questo "vuoto" può tuttavia essere colmato grazie alla collaborazione che potrà essere prestata dai Commissari delegati i quali – si ritiene – potranno condizionare la concessione delle erogazioni pubbliche all'integrale rispetto recata dal più volte menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In questo senso i Commissari delegati potranno, nell'atto di concessione, introdurre clausole tese a prevedere le conseguenze giuridiche derivanti dalle violazioni degli obblighi di tracciabilità diversi da quelli di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007, determinando:

a) la perdita totale del beneficio, nel caso in cui la transazione finanziaria di qualsiasi importo tra il privato beneficiario e la ditta che ha eseguito l'appalto di lavori venga effettuata senza avvalersi di banche e di Poste italiane S.p.a.; la scorrettezza del comportamento trasgressivo, tale da frustare il sistema di controllo finanziario, rende giustificata una sanzione afflittiva particolarmente grave, sulla scorta delle consimili disposizioni in materia;

b) la revoca parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria di cui al punto precedente venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire senza l'utilizzo del conto dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale; la revoca potrà essere disposta in misura corrispondente all'importo della transazione.

3. I controlli antimafia sulla ricostruzione privata.

3.1 Considerazioni generali.

Come si è già accennato, l'art. 5-*bis* del decreto-legge n. 74/2012 investe il Comitato della responsabilità di delineare il sistema dei controlli sugli interventi di ripristino degli immobili commissionati dai privati con l'impiego di fondi pubblici.

Tale sistema dei controlli deve tenere conto di una serie di particolarità che si riscontrano in questo "segmento" del processo di ricostruzione, che, a parte il momento della concessione del beneficio finanziario, si muove secondo dinamiche segnate dall'autonomia privata.

È evidente che tali dinamiche possono essere pienamente condizionate solo da disposizioni di rango primario, mentre una fonte di livello secondario – cui possono essere assimilate le Linee Guida del Comitato limitatamente all'investitura ricevuta dal decreto-legge n. 74/2012 – può incidere solo in termini minori.

Ciò implica che relativamente al settore in commento non sia possibile replicare tout court il modello dei controlli antimafia previsti per i contratti pubblici e che occorra invece adottare una diversa modulazione del sistema di prevenzione amministrativa capace di far leva, oltre che su un'accentuata "logica di rete", del resto imposta anche dal decreto ministeriale 14 marzo 2003, anche su una forte collaborazione pubblico-privato.

Del resto, una soluzione del tutto analoga è stata messa in pratica a partire dal 2011 nel contesto dell'"emergenza Abruzzo" che presenta significative assonanze con quello della ricostruzione dell'area colpita dagli eventi del 2012.

Ciò premesso, il Comitato ritiene di formulare i seguenti indirizzi.

3.2 L'adeguamento degli strumenti contrattuali.

Le esperienze avviate, a partire dal 2010, con la stipula del primo protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e proseguite su diversi piani, con l'istituzione delle "white list" e del "rating di legalità" (art. 5-*ter* del decreto-legge n. 1/2012), rendono evidente un'evoluzione dell'ordinamento tesa a creare un sistema di "filtraggio" delle imprese che guardi alla sicurezza intesa nella sua più ampia accezione: sicurezza dei luoghi di lavoro; sicurezza delle attività di cantiere, a presidio della qualità della realizzazione dell'opera e dei materiali impiegati (rilevante in maniera particolare sotto il profilo antisismico); sicurezza antimafia, a tutela della tenuta del tessuto economico-imprenditoriale.

In tale quadro e con riferimento all'obiettivo di alimentare un sistema integrato e coeso di sicurezza, si coglie appieno, allora, l'utilità promanante dall'istituzione e dal funzionamento delle "white list", considerato che in esse si trova l'identico specimen delle vendor-list.

Queste linee evolutive fanno leva per affermarsi su strumenti, per così dire, di soft power, imperniati principalmente su una serie di attività collaborative che, nel contesto in commento, possono trovare un valido volano nei Prefetti dell'area sismica chiamati a svolgere un'azione di impulso e spinta verso processi di responsabile condivisione.

All'interno di questo contesto, appare particolarmente significativa la soluzione praticata dalle citate intese collaborative stipulate con Confindustria dove si prevede che le imprese aderenti all'iniziativa si obbligano ad inserire nei contratti con i fornitori clausole risolutive espresse per le ipotesi di informazione interdittiva tipica emessa a carico degli stessi fornitori da parte della Prefettura competente, nonché in altri casi compresi il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria e di mancata denuncia di richieste estorsive. In dette evenienze, pertanto, l'impresa non soltanto procede alla cancellazione del fornitore, cui si riferiscono le situazioni ostative, dalla propria vendor list, ma dà luogo all'immediato scioglimento del rapporto contrattuale.

L'introduzione di clausole contrattuali di salvaguardia rappresenta una best practice, applicata, con risultati positivi, in Abruzzo per la citata situazione di emergenza, dove si è ravvisata, perciò, l'esigenza che la concessione di contribuzioni economiche venga «incernierata» adeguatamente con le sottostanti pattuizioni privatistiche e, su tale piano, sia assistita da garanzie che corrispondano alla coerenza di tale disegno.

Sulla scorta di tale esperienza, il Comitato ravvisa la necessità che i Commissari delegati e i soggetti di cui essi si avvalgono per l'erogazione dei contributi per gli interventi privati di ricostruzione verifichino, nell'ambito delle procedure pubblicistiche connesse al riconoscimento delle contribuzioni economiche in discorso, che nei contratti di appalto venga inserita, oltre alla citata clausola di tracciabilità finanziaria, una specifica clausola antimafia in base alla quale:

a) il privato risulta legittimato ad attivare la risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva tipica;

b) l'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di un'informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché al diniego o alla cancellazione dell'iscrizione negli elenchi prefettizi, nei settori contemplati dall'art. 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 74/2012, come integrato dal decreto-legge n. 174/2012. L'appaltatore si impegna, altresì, ad interrompere immediatamente rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da informazione antimafia interdittiva ovvero da provvedimento di cancellazione da una delle "white list" ovvero da diniego di iscrizione.

È opportuno chiarire che l'introduzione della clausola suddetta non determina, né in capo al soggetto privato appaltante, né in capo all'impresa appaltatrice per quanto riguarda i rapporti a valle, l'obbligo di richiedere il rilascio di alcuna documentazione antimafia alla Prefettura competente. Per ciò che riguarda l'impresa appaltatrice vale qui rilevare come l'obbligo in questione sia peraltro escluso nel caso in cui il fornitore o il subcontraente risulti iscritto nelle citate "white list".

Nei casi in cui l'iniziativa del privato per l'adeguamento del rapporto contrattuale con il proprio appaltatore non vada a buon fine per l'indisponibilità dell'impresa, sussiste l'interesse pubblico a darne informazione alla Prefettura competente.

3.3 Indicazioni relative all'indirizzo dell'attività di controllo.

Si è appena detto al paragrafo precedente come non occorra che il privato o l'impresa attivino le procedure di rilascio della documentazione antimafia. Tale indicazione tiene conto e tende a valorizzare «risorse di sistema» che rendano più fluidi i percorsi amministrativi e, al tempo stesso, sgravino i privati da oneri non necessari. Infatti, con l'allegazione del contratto di appalto, l'amministrazione concedente e, per l'effetto, il sistema di gestione pubblica delle domande di contributo economico viene in possesso dell'elemento informativo necessario all'attivazione della fase di controllo - consistente nell'identificazione dell'impresa che ha assunto l'appalto - ed è in ogni momento in condizione di corrispondere ad esigenze informative espresse dalle strutture e dagli organismi deputati: Gruppi Interforze, GIRER, Centro Operativo DIA, ecc..

Per ciò che attiene poi ai partners economici dell'appaltatore, in particolare ai fornitori e prestatori di servizi cosiddetti «sensibili», il problema tende ad essere trasferito e risolto a monte, e cioè, come si è rilevato, attraverso l'istituzione delle "white list".

Vi è poi una valutazione di fondo, che attiene alla «sostenibilità amministrativa» di un sistema che imperniasse la fase dei controlli antimafia e ne facesse discendere l'attivazione dalle migliaia di richieste di informazioni provenienti dalle minuscole «stazioni appaltanti» in cui sarebbero costretti a trasformarsi, loro malgrado, i privati che hanno in gestione i singoli interventi di ricostruzione. Sono del tutto evidenti i rischi di entropia, come altrettanto evidente è il disagio che gli stessi diretti interessati finirebbero col subire senza un reale beneficio di sistema.

Su un piano collaterale vi è poi da considerare la necessità che l'attività di controllo, onde non risultare dispersiva a fronte della notevole dimensione e complessità dell'impegno, concentri i suoi sforzi su specifici filoni d'interesse collegati alla possibilità che i lavori della ricostruzione attraggano il prevedibile interesse delle consorterie criminali, determinando tentativi di inserimento perseguiti attraverso sofisticate forme di schermatura giuridico-finanziaria di difficile rilevazione.

In questo quadro, costituisce fattore decisivo e strategico l'attività di intelligence investigativa nell'ambito della quale assume un ruolo importante il GIRER destinato ad operare in stretto raccordo con i Gruppi Interforze delle Prefetture e con il Comitato.

In particolare il GIRER, in forza del decreto ministeriale istitutivo del 17 agosto scorso, svolge compiti di monitoraggio e di analisi delle informazioni concernenti, tra l'altro i trasferimenti di proprietà di immobili e di beni aziendali, al fine di verificare eventuali attività di riciclaggio ovvero concentrazioni o controlli da parte di organizzazioni criminali. Tale attribuzione del GIRER appare suscettibile di interessante sviluppo, ove si pensi che le attività di ricostruzione possono indurre il rischio sia di forme di migrazione da parte di imprese a partecipazione criminale, dirette ad acquisire nel business delle ricostruzioni consistenti spazi di mercato, sia di interferenze mafiose nel capitale sociale di altre compagini aziendali attraverso mimetiche iniziative finanziarie.

È evidente che questo specifico filone di attività presuppone un attento monitoraggio dei subentri negli organi sociali, nella titolarità delle imprese individuali, ma soprattutto nelle quote sociali, essendo, come noto, la struttura della società di capitali quella che meglio consente la «spersonalizzazione» dell'apporto societario di origine criminale.

Si è detto della necessità di considerare la sicurezza antimafia parte di un concetto più ampio, all'interno del quale si collocano anche forme collaterali di controllo su aspetti concorrenti della sicurezza.

Vi sono, infatti, ambiti nei quali i comportamenti illegali o di grave irregolarità posti in essere dall'impresa determinano non solo lo scadimento del profilo reputazionale e un'attenuazione dell'elemento fiduciario, ma possono senz'altro essere considerati sintomi rivelatori di una più grave compromissione dell'impresa.

In tali casi gli accertamenti intervenuti possono rivelarsi in un ampio quadro di analisi sintomatici e significativi anche sul piano dell'antimafia, nel senso che su di essi può oggettivamente fondarsi il giudizio probabilistico circa il fatto che l'impresa, in maniera anche indiretta, sia condizionata dalla criminalità o sia da considerarsi strumentale rispetto ad interessi ed attività criminose.

Appare opportuno richiamare in proposito la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del 14 marzo 2003, secondo la quale le attività di monitoraggio dei Gruppi Interforze si avvalgono degli esiti degli accessi ispettivi sui cantieri per la verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro, nonché delle misure relative alla sicurezza fisica dei lavoratori.

In quest'ottica è da considerarsi irrinunciabile, ai fini dell'accertamento di situazioni di inquinamento mafioso, l'apporto informativo proveniente dalle ispezioni in situ.

Tali iniziative ispettive devono essere sviluppate secondo modalità naturalmente diverse da quelle degli accessi ai cantieri relativi all'esecuzione di appalti pubblici di lavoro.

Non può, infatti, essere trascurato che i siti dove vengono realizzati interventi di riparazione e ripristino degli immobili privati sono anch'essi luoghi privati.

Considerato che l'art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 490/1994 circoscrive il potere di accesso ai soli cantieri relativi ad opere pubbliche, si ritiene che andranno valorizzate le possibilità operative garantite dalle diverse componenti dei Gruppi Interforze.

Ci si riferisce, in particolare, alla rappresentanza della Direzione Territoriale del Lavoro, il cui personale ispettivo è autorizzato *ex lege* ad accedere ad alcune tipologie di luoghi di lavoro tra cui anche i cantieri edili (art. 8 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520). Peraltro, risulta che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto protocolli con altre Amministrazioni tendenti a prevedere la possibilità di affiancare gli ispettori del lavoro con altro personale anche non specializzato nelle materie lavoristiche. Ne è un esempio la convenzione stipulata il 29 settembre 2010, che prevede il supporto dei Comandi territoriali dell'Arma dei Carabinieri alle ispezioni compiute dagli Organi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Valendosi di queste possibilità, si raccomanda che i Prefetti delle Province interessate richiedano alle rispettive Direzioni Territoriali del Lavoro di inserire, nell'ambito della programmazione delle attività ispettive, l'esecuzione di controlli in situ presso i cantieri della ricostruzione privata individuati come di interesse da parte dei Gruppi Interforze anche con gli apporti del GIRER. Tale inserimento deve avvenire secondo moduli snelli – da concordare preventivamente con i Direttori Regionali e Territoriali del Lavoro – in modo da consentire rapidità di intervento.

L'esperienza maturata nel contesto dell' "emergenza Abruzzo" ha infatti dimostrato come, a differenza di quanto accade nei lavori pubblici, gli interventi di ricostruzione privata vengono eseguiti con un certo tasso di discontinuità che rende meno facile una pianificazione di lungo periodo.

È quindi indispensabile l'esecuzione di visite ispettive concordate con termini brevi di programmazione, in modo da non vanificare l'impiego di risorse.
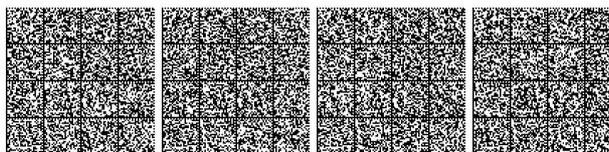
Inoltre, è importante che, anche a tutela della sua sicurezza, il personale ispettivo sia affiancato da personale degli Organi di polizia, in primo luogo dell'Arma dei Carabinieri (giusta la citata convenzione) e della Polizia di Stato in servizio presso le Questure e i Commissariati di Pubblica Sicurezza per l'eventuale supporto alla lotta all'immigrazione clandestina, nonché - ove possibile e comunque previe intese con i Sindaci interessati - dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale.

I risultati delle iniziative sono destinati a formare oggetto di analisi nell'ambito dei Gruppi Interforze che da essi possono trarre spunto per l'individuazione di situazioni di tentata ingerenza mafiosa da approfondire per consentire ai rispettivi Prefetti di adottare le eventuali misure interdittive.

In considerazione dell'ampiezza e complessità di siffatta attività di controllo, si ravvisa l'utilità di istituire una forma di sussidiarietà tra i Gruppi Interforze delle diverse Prefetture interessate, nel senso che gli accessi ispettivi potranno essere eseguiti anche in deroga alla competenza territoriale, secondo un articolato programma di lavoro dei Gruppi Interforze che potrà essere concordato tra i Prefetti interessati.

3.4. Indicazioni specifiche per i Prefetti delle Province dell'Emilia Romagna.

Nell'ambito di queste indicazioni di tenore generale, il Comitato ritiene opportuno formulare alcune indicazioni dirette specificamente ai Prefetti delle Province dell'Emilia Romagna rientranti nell'area sismica, al fine di armonizzare i controlli antimafia sulla ricostruzione con quelli previsti da intese collaborative avviate anche con la locale Amministrazione regionale.

Ci si riferisce, più nello specifico, al protocollo di legalità stipulato il 5 marzo 2012 tra la Regione Emilia Romagna e le Prefetture finalizzato a realizzare una compiuta collaborazione inter-istituzionale per l'attuazione delle previsioni della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11, nel settore dell'edilizia e delle costruzioni.

A questo proposito, nel richiamare le considerazioni già svolte al paragrafo 1 di questa Parte III circa i più recenti orientamenti del Consiglio di Stato in questa materia, si osserva, in primo luogo, che l'art. 4 del citato protocollo prevede l'assoggettamento ai controlli antimafia di un determinato tipo di contributi: quelli cioè erogati dalla Regione Emilia Romagna per l'avvio o l'esercizio di attività di impresa.

Ne consegue, quindi, che la suddetta previsione dell'intesa collaborativa trova applicazione alle erogazioni previste a favore dei proprietari per il risanamento degli immobili di proprietà di impresa.

Un'ulteriore precisazione va svolta relativamente all'art. 5 del medesimo protocollo che prevede controlli antimafia nei confronti dei soggetti richiedenti il permesso a costruire per l'edificazione di rilevante entità economica.

È evidente la finalità di tale forma di collaborazione che tende a prevenire le ingerenze della criminalità organizzata attraverso i reinvestimenti nel settore dell'edilizia e per questa via a radicarsi nel territorio.

Coerentemente con questa finalità e in una logica tesa ad evitare dispersioni di risorse amministrative preziose, il Comitato ritiene di evidenziare l'utilità che queste forme di controllo siano riservate solo a quei casi in cui il permesso a costruire venga rilasciato per il risanamento e la ricostruzione di grandi unità immobiliari (anche in forma di aggregati di unità abitative) ovvero di edifici che, dopo il sisma, abbiano fatto registrare variazioni di proprietà.

Appare, da ultimo, utile formulare alcune indicazioni anche con riguardo al rapporto tra le "white list", previste dal citato art. 5-*bis* del decreto-legge n. 74/2012, e gli "elenchi di merito" già attivati precedentemente agli eventi sismici sulla base dell'art. 13 della citata legge regionale n. 11/2010.

Si tratta di iniziative che presentano punti in comune, essendo entrambe finalizzate a favorire la trasparenza e la scelta responsabile degli operatori economici da parte dei committenti ed essendo l'iscrizione in esse di carattere meramente volontario.

Risultano, però, evidenti alcune differenze.

Le "white list" hanno come unica finalità la verifica dell'assenza di rischi di inquinamento mafioso e sono istituite e disciplinate esclusivamente dalla normativa statale (art. 5-*bis* del decreto-legge n. 74/2012 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011).

Gli "elenchi di merito" sono invece finalizzati a corrispondere misure premiali ad imprese di cui sia stata verificata preventivamente la rispondenza a determinati requisiti qualitativi.

Tra questi vi è anche l'assenza di tentativi di ingerenza mafiosa il cui accertamento è ovviamente riservato agli Organi dello Stato, afferendo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Ne consegue che le due liste in argomento possono naturalmente "convivere" e concorrere a completare la cornice delle cautele finalizzate a prevenire le ingerenze della criminalità organizzata nel processo di ricostruzione.

4. Ulteriori forme di supporto.

In conclusione di queste Linee Guida, il Comitato ritiene opportuno soffermare l'attenzione su alcune dinamiche già rilevate nel contesto dell'"emergenza Abruzzo".

In tale contesto è emerso come i privati proprietari che commissionano interventi di ricostruzione si trovino nei confronti dell'appaltatore in una posizione di "contraente debole".

Non sempre il singolo è in possesso del bagaglio di conoscenze giuridiche e tecniche necessarie per salvaguardare alcuni suoi interessi, quale quello all'esecuzione dell'opera a regola d'arte e nel rispetto di tempi ragionevolmente celeri, che vengono a corrispondere a precisi interessi pubblici inerenti l'andamento del processo di ricostruzione "post sisma".

Di tali esigenze si fa in effetti carico il decreto-legge n. 74/2012, con l'introduzione di alcune misure di carattere acceleratorio, quali ad esempio quelle sull'avvio delle opere di risanamento dei condomini recate dall'art. 3, comma 4.

Queste misure sono suscettibili di essere rafforzate con iniziative volte ad offrire punti di riferimento certi cui i privati possono ancorarsi nei rapporti con gli appaltatori prescelti.

In questo senso, si segnala ai Commissari delegati l'opportunità, in analogia a quanto è accaduto in Abruzzo, di elaborare dei contratti d'appalto – tipo, che comprendano pattuizioni capaci di dare vita ad un rapporto negoziale equilibrato.

Inoltre, i Commissari delegati potranno valutare anche la possibilità di inserire negli schemi negoziali-tipo anche clausole tese a prevedere l'impegno per l'impresa cui vengono affidati i lavori di produrre al privato committente il DURC attestante la regolarità della propria posizione quanto all'assolvimento dei prescritti oneri contributivi e assicurativi a favore delle maestranze.

Tale impegno potrà essere rafforzato dai signori Commissari delegati attraverso previsioni secondo cui il versamento delle diverse rate dei contributi per la ricostruzione è subordinato alla produzione del DURC da parte delle imprese affidatarie dei lavori.

In tali contratti potranno essere inserite anche le clausole di tracciabilità finanziaria e antimafia di cui si è detto nei precedenti paragrafi di questa Parte III.

Per la redazione di queste ultime clausole, il Comitato è ovviamente a completa disposizione per offrire ai Commissari il contributo che fosse ritenuto necessario.

12A11851

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 110 del 10 ottobre 2012

Il presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana rende noto:

che con propria ordinanza n. 110 del 10 ottobre 2012 ha provveduto ad approvare l'aggiudicazione lavori relativi all'interno ex O.P.C.M. 3974/2011 - O.P.G.R. 3/2012 R2-13 "Ripristino difesa di sponda in destra idraulica del Torrente Civiglia in località Masero di Terrarossa, in comune di Licciana Nardi (MS)";

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 56 del 22 ottobre 2012 parte prima.

12A11801

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo alla determinazione 23 ottobre 2012 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Inserimento del medicinale brentuximad vedotin (Adcetris) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento dei pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ recidivante o refrettario e per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma anaplastico o grandi cellule sistemico recidivante o refrettario. (Determinazione n. 11/2012).» (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2012).

Nel titolo della determinazione citata in epigrafe, riportato nel sommario nonché alla pagina 42, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Inserimento del medicinale brentuximad vedotin (Adcetris) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento dei pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ recidivante o *refrettario* e per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma anaplastico *o* grandi cellule sistemico recidivante o *refrettario*. (Determinazione n. 11/2012).», leggasi: «Inserimento del medicinale brentuximad vedotin (Adcetris) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento dei pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30 + recidivante o *refrattario* e per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma anaplastico *a* grandi cellule sistemico recidivante o *refrattario*. (Determinazione n. 11/2012).».

12A11850

Comunicato relativo all'estratto determinazione V&A/1563 del 10 ottobre 2012 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale "Pravastatina Alter."». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 256 del 2 novembre 2012).

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 64, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura *di mutuo riconoscimento*, del medicinale "Pravastatina Alter".», leggasi: «Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura *nazionale*, del medicinale "Pravastatina Alter".».

12A11915

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-262) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
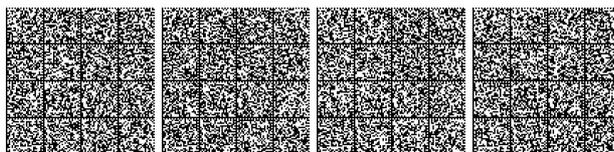
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.